

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 137)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1968

Riscossione unificata dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e disciplina delle contribuzioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industria, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame è diretto a realizzare presupposti fondamentali ai fini dell'uniformazione degli ordinamenti e delle strutture in materia di previdenza e di assistenza sociale, nelle linee tracciate nel programma di sviluppo economico.

Il provvedimento è rivolto a conseguire i seguenti obiettivi essenziali:

1) riscossione unificata dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, realizzando, nel quadro programmatico anzidetto, obiettivi di semplificazione ed uniformazione degli adempimenti sia da parte dei contribuenti, sia da parte degli Istituti as-

sicuratori, con indiscutibili vantaggi per l'economia generale del sistema;

2) attuare una riforma strutturale di grande significato sul piano tecnico e funzionale, della contribuzione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria gestita dall'INAIL. Tale riforma, da un lato, semplifica e riduce in misura determinante l'attuale tariffa dei premi articolata su un grande numero di voci (425) e soggetta ad oscillazioni in rapporto al rischio aziendale, dall'altro, opera una fondamentale trasformazione del sistema finanziario della gestione dell'assicurazione predetta.

Ma è da porre in risalto che la riforma dei premi infortunistici è realizzata anche al fine di rendere disponibile tale forma di contribuzione per un sistema di riscossione unificata dei contributi di previdenza e di assistenza sociale che avesse carattere di generalità e che attuasse, pertanto, non solo le finalità di semplificazione e di economia che gli sono proprie, ma anche la eliminazione delle evasioni contributive, che costituiscono motivo di turbativa e di spequazione di oneri nei vari regimi di contribuzione predisposti per il finanziamento delle gestioni previdenziali.

I contributi, com'è noto, rappresentano i mezzi tipici di finanziamento per le gestioni di previdenza e di assistenza sociale e, quali elementi costitutivi delle diverse forme assicurative e previdenziali, sono da queste caratterizzati e condizionati, sia sotto il profilo del campo di applicazione, sia sotto l'aspetto delle esigenze specifiche delle relative gestioni.

Di conseguenza, i contributi previdenziali non formano oggetto di una disciplina uniforme, ma sono regolati da norme che seppure hanno conseguito un certo coordinamento, ai fini tecnici e funzionali, per quanto concerne le forme previdenziali gestite da uno stesso ente, mantengono, tuttavia, notevoli differenziazioni nelle procedure di accertamento e di riscossione e talora anche nella loro struttura.

Normalmente la completa tutela previdenziale per il lavoratore dipendente si realizza nell'ambito dei tre grandi istituti: INPS, INAM, INAIL.

Orbene, il contribuente, nel rapporto contributivo che instaura nei confronti degli enti predetti, è obbligato ad osservare per ciascun ente adempimenti diversi e tutt'altro che semplici ed agevoli, al punto che è in genere costretto a dedicarvi un'apposita organizzazione amministrativa, oppure a ricorrere all'opera di esperti o consulenti.

D'altra parte, i tre enti sono costretti, a loro volta, a tenere distinti servizi amministrativi per l'accertamento e la riscossione dei rispettivi contributi.

Ciò è motivo di sovraccarico e di dispersione di costi e di servizi.

Inoltre, l'inevitabile mancato raccordo fra i diversi organi di riscossione e di vigilanza offre favorevole occasione ai tentativi di evasione contributiva, con particolare riguardo a quella parziale.

L'esigenza di attuare un'unificazione degli adempimenti contributivi e di accentrare in un unico ente la riscossione dei contributi è stata avvertita fin dal 1948. Sono noti gli studi condotti a quell'epoca dalla Commissione d'Aragona sulla riforma della previdenza sociale. Successivamente a tale data più volte il Ministero del lavoro, sulla base delle conclusioni cui detta Commissione pervenne, ha predisposto diversi disegni di legge.

Difficoltà di vario ordine, tra cui quella di dover necessariamente comprendere nel sistema anche il premio corrisposto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — il che comportava la necessità di semplificare il sistema delle tariffe in vigore — non avevano peraltro consentito fino ad oggi la realizzazione dell'obiettivo. Si è andato d'altra parte consolidando nel frattempo l'orientamento che era possibile raggiungere obiettivi di razionalità e di economia in fatto di adempimenti, sia da parte dei datori di lavoro, sia da parte degli istituti, senza dover influire necessariamente sul campo dei soggetti all'obbligo delle varie forme di previdenza e di assistenza sociale, puntualizzando invece la disciplina uniforme sui sistemi tecnici di accertamento e di riscossione dei contributi.

Il problema attualmente è compreso nel Programma di sviluppo economico, il quale ne prevede la realizzazione dichiarando espressamente, al paragrafo 88 del capitolo VII sulla sicurezza sociale che « costituisce concreto avvio alla riforma generale del sistema previdenziale nella fase transitoria l'unificazione in un unico ente dei sistemi di riscossione unificata da attuarsi nel quinquennio ».

Un serio avvio alla riscossione unificata dei contributi, secondo le direttive tracciate dalla Programmazione economica, può essere realizzato soltanto con un provvedimento che riguardi almeno i contributi dei tre grandi istituti previdenziali (INPS,

INAM, INAIL). E ciò non solo per motivi di razionalità e di economia del sistema, ma anche per realizzare l'obiettivo della eliminazione delle evasioni contributive.

Non bisogna dimenticare, d'altra parte, che — riguardo alla riscossione dei contributi — i fenomeni di complicazione e di sovrapposizione di adempimenti, che costituiscono in genere motivo di disagio e di lagnanza, si verificano soprattutto riguardo ai sistemi contributivi dei tre grandi istituti predetti.

È inoltre da tener presente che i contributi a carico della produzione, relativi ai regimi generali dei detti istituti, da soli, producono un gettito che per il 1967 supera i 3.700 miliardi e corrisponde ad oltre il 90 per cento del complesso dei contributi a carico di tutti i settori produttivi.

* * *

Ai fini dell'acquisizione alla riscossione unificata del contributo per la gestione industriale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dell'INAIL, occorre che sia pregiudizialmente semplificata l'attuale tariffa, senza che ne siano snaturati i caratteri in rapporto alle classi di rischio ed in funzione di prevenzione degli infortuni.

Questa condizione pregiudiziale è risolta nel disegno di legge, con una formula che soddisfa alle esigenze predette.

Un sistema di riscossione unificata che comprenda i contributi dei tre grandi istituti (INPS, INAM, INAIL), ai quali fa capo il regime generale di tutela previdenziale ed assistenziale dei lavoratori subordinati, costituisce, sotto il profilo del raggiungimento del fine di interesse pubblico che si propone il provvedimento e riguardo alla portata dimensionale della soluzione, un risultato fondamentale.

Con la riscossione unificata non si tratta soltanto di ridurre ad una le tre operazioni di denuncia e di versamento dei contributi, ma di unificare, altresì, tutti gli altri rapporti che vi sono connessi e che ora sono necessariamente intrattenuti con i singoli istituti, seguendo procedure ed adempimenti diversi. Tale è il caso di ricorsi in materia di contributi, delle domande di rateazione e di dilazione di versamento, delle domande di oblazione a seguito di contrav-

venzioni e, infine, dell'attività di vigilanza in materia.

A ciò bisogna aggiungere le altre esigenze di uniformazione delle diverse discipline contributive attinenti ai termini di versamento, ai regimi delle penalità, ai procedimenti ingiuntivi ed ai termini di prescrizione e di decadenza.

La scelta dell'Ente incaricato della riscossione unificata non può che ricadere sull'INPS, quale titolare della massima parte dei contributi soggetti a tale disciplina.

Il vantaggio che potrà ottenersi con l'attribuzione della riscossione unificata ad un solo ente (INPS) mentre potrà sostanzialmente e valutarsi facilmente in termini di riduzione o cessazione di servizi presso gli altri due enti (INAM ed INAIL) sarà forse meno appariscente, ma senza dubbio più consistente sul piano generale, per quanto riguarda la riduzione e l'eliminazione di molti adempimenti (e quindi di costi) oggi ricadenti sui datori di lavoro.

Il disegno di legge in esame si propone questi obiettivi col preciso intento di realizzarli. Ne fa fede la profonda riforma che si apporta contestualmente nel settore infortunistico e che realizza un presupposto essenziale fino ad oggi mai affrontato, ai fini dell'adozione di un sistema veramente valido di riscossione unificata dei contributi.

Definito così il campo di applicazione del disegno di legge che riguarda solo i contributi dei tre grandi istituti, resta però il problema della acquisizione alla riscossione unificata dei contributi relativi ai settori che non vi sono compresi, perchè soggetti a speciali ordinamenti.

Al riguardo, il disegno di legge lascia aperta la possibilità di acquisire, alla riscossione unificata, o col sistema generale o con altri idonei sistemi, gli altri contributi attraverso lo strumento della delega legislativa, il cui esercizio, secondo la norma proposta, è previsto entro il termine di un biennio. Un sistema generale di riscossione unificata dei contributi, da articolarsi necessariamente su diverse procedure in relazione agli ordinamenti dei diversi settori fondamentali del lavoro (lavoratori

dipendenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti), può raggiungersi evidentemente solo per gradi, previe modifiche degli ordinamenti stessi.

Ciò premesso si tracciano qui di seguito le linee del disegno di legge.

Il provvedimento prevede all'articolo 1 la riscossione unificata dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori di competenza dell'INPS, dell'INAM, dell'INAIL e delle casse provinciali di malattia di Trento e Bolzano.

Con gli articoli 2 e 3 si prevede la riforma della disciplina contributiva dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, gestita dall'INAIL, il cui particolare sistema è stato fin qui di grave ostacolo ai fini dell'adozione di un sistema razionale di riscossione unificata dei contributi.

Si è operata una semplificazione del sistema stesso attraverso l'adozione di 13 tassi di premio crescenti secondo classi di rischio, con l'applicazione cioè di un sistema di mutualità, peraltro limitata alle lavorazioni che presentano caratteristiche di omogeneità nell'intensità del rischio.

Una sostanziale modifica è altresì apporata al sistema finanziario della gestione industria dell'INAIL con l'applicazione del sistema tecnico della « ripartizione pura » di tutti gli oneri della gestione, con la costituzione di una speciale riserva di garanzia per l'erogazione delle rendite.

Tale sistema, oltre a ricondurre pur con le dovute cautele l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali — settore industria — nell'alveo generale del sistema di finanziamento della previdenza e assistenza sociale, basato sulla ripartizione pura degli oneri, consente anche la riduzione dei tassi di premio, i quali sarebbero risultati più elevati degli attuali, per la necessità di coprire i disavanzi registrati dalla gestione in costanza dell'applicazione del vigente sistema di finanziamento.

Poichè il disegno di legge si propone essenzialmente fini di ordine funzionale e strumentale, esso incide sugli oneri contributivi in atto solo nel senso della realizza-

zione di economie funzionali e del recupero dei contributi oggi evasi.

Di conseguenza, il disegno di legge all'articolo 4 prevede la possibilità di far ricadere a vantaggio dei contribuenti le economie realizzabili della riscossione unificata, mediante la deduzione delle somme complessivamente dovute per contributi di una aliquota da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro.

L'articolo 5 designa l'INPS quale ente collettore dei contributi e ciò per il fatto che detto istituto è titolare della maggior parte dei contributi soggetti alla riscossione.

Il sistema tecnico di riscossione previsto riduce ad unità i tre diversi procedimenti che sono in atto per i rapporti contributivi con i tre istituti. In tal modo i datori di lavoro assolveranno all'obbligo contributivo presso un unico ente collettore con un solo atto che costituisce al tempo stesso denuncia e versamento dei contributi.

Il medesimo istituto accentrerà, altresì la vigilanza in materia di adempimenti contributivi ora affidata ai tre istituti.

Con l'articolo 6, al fine di uniformare le norme vigenti che disciplinano i contributi, di cui è prevista nel disegno di legge la riscossione unificata, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, norme delegate rivolte a:

determinare gli elementi ed i limiti della retribuzione soggetta a contributo;

stabilire le modalità di inquadramento nei vari settori produttivi dei datori di lavoro;

riordinare la disciplina dei ricorsi amministrativi;

unificare i termini di prescrizione;

regolare la contribuzione contro gli infortuni degli artigiani senza dipendenti;

prevedere la concessione di uno sconto sui premi nei casi in cui risulti un andamento infortunistico favorevole;

istituire presso il Ministero del lavoro un Comitato con compiti di coordinamento e di consulenza in materia di riscossione

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

unificata dei contributi, nonché una Commissione di esperti con funzioni consultive in materia di finanziamento dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e di ricorsi;

istituire presso l'INPS un Comitato tecnico con competenza in materia di inquadramento, accertamento e riscossione dei contributi, nonché in materia di ricorsi, domande di oblazione, eccetera;

stabilire le sanzioni penali ed amministrative contro datori di lavoro inadempienti agli obblighi previsti dalle norme delegate.

Con l'articolo 7 si prevede, infine, l'emanazione di provvedimenti delegati per:

unificare in un unico sistema di accertamento e di versamento i contributi base (marche) ed i contributi assicurativi a percentuale;

assoggettare alla riscossione unificata i contributi relativi alle categorie o settori, i quali, per essere soggetti a particolari discipline previdenziali, restano fuori dal sistema proposto con l'articolo 1 del provvedimento in esame;

unificare in un unico documento il libretto di lavoro, la tessera delle assicurazioni sociali e gli altri documenti occorrenti per la percezione delle prestazioni.

Sulle norme delegate è chiamata ad esprimersi una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

* * *

Il disegno di legge in esame era già stato presentato al Parlamento nella passata legislatura, ma non ha potuto completare il suo *iter* per lo scioglimento delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono soggetti alla riscossione unificata, ai sensi della presente legge, i seguenti contributi:

a) dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) contributo per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni;

2) contributo integrativo per l'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

3) contributo integrativo per l'assicurazione generale obbligatoria contro la tubercolosi;

4) contributo per la Cassa unica per gli assegni familiari;

5) contributo per la Cassa integrazione dei guadagni agli operai dell'industria;

6) contributo per la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati dell'industria;

7) contributo per la gestione speciale di previdenza per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;

8) contributo integrativo per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

9) contributo per la gestione case per lavoratori (GESCAL).

b) dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:

1) contributo per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori in attività di servizio;

2) contributo addizionale per l'assistenza di malattia ai pensionati;

3) contributo per la tutela delle lavoratrici **madri**;

4) contributo per la Gestione case per lavoratori (GESCAL);

c) dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale;

d) dovuti alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano:

1) contributo per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori in attività di servizio;

2) contributo addizionale per l'assistenza di malattia ai pensionati;

3) contributo per la tutela delle lavoratrici madri.

I contributi soggetti alla riscossione unificata di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, previsti dal Titolo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, restano temporaneamente disciplinati dalle norme predette in considerazione del previsto riordinamento generale delle disposizioni in materia di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori agricoli.

Restano ferme, altresì, le norme vigenti in ordine all'accertamento ed alla riscossione dei contributi di cui al presente articolo relativi alle forme di tutela previdenziale dei lavoratori addetti ai servizi domestici, degli apprendisti e degli addetti alla piccola pesca marittima e delle acque interne.

Art. 2.

Le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono determinate in modo da assicurare, per ogni esercizio, i mezzi finanziari necessari all'erogazione delle prestazioni nell'esercizio stesso e all'accantonamento di un importo pari al tre per cento dei premi e contributi complessivamente riscossi, per la formazione di una speciale riserva.

La riserva di cui al precedente comma è destinata a garantire il pagamento delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accantonamento di cui al precedente primo comma potrà essere sospeso quando l'ammontare della speciale riserva abbia superato un importo pari a tre volte l'onere di spesa sostenuto, per l'erogazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, nell'anno precedente a quello cui si riferisce la sospensione dell'accantonamento.

I capitali di copertura per il pagamento delle rendite costituite e da costituire, risultanti dal bilancio della gestione industria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alla data del 31 dicembre 1968 diminuiti dell'ammontare del disavanzo complessivo risultante per la gestione stessa alla data predetta, sono destinati alla formazione della speciale riserva di cui ai precedenti commi.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, il tasso di premio dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del Titolo I del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dai datori di lavoro, per i rispettivi dipendenti soggetti all'assicurazione stessa, è stabilito, per ciascuna delle lavorazioni protette, nelle misure indicate per le varie classi nella Tabella A allegata al presente provvedimento.

L'attribuzione delle lavorazioni a ciascuna delle suddette classi risulta dalla classificazione delle lavorazioni allegata al presente provvedimento.

Qualora nella stessa azienda siano effettuate promiscuamente lavorazioni per le quali sono previsti tassi diversi, si applica il tasso relativo alla lavorazione prevalente.

I tassi di premio di cui ai precedenti commi coprono anche il rischio per la silicosi e per l'asbestosi, così come quello delle al-

tre malattie professionali di cui alla tabella n. 4, allegata al citato testo unico.

Gli stessi tassi di premio sono altresì **comprensivi:**

a) dell'addizionale stabilita con il decreto ministeriale 20 gennaio 1966 ai sensi dell'articolo 194 del richiamato testo unico;

b) del contributo di cui alla lettera d) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846;

c) dell'addizionale di cui all'articolo 181 del citato testo unico.

È abrogata la tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale 3 novembre 1962, con le relative modalità di applicazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, potrà, sulla base delle risultanze della gestione industriale dell'Istituto stesso, provvedere con proprio decreto a modificare:

a) l'attribuzione delle lavorazioni alle singole classi di cui alla classificazione delle lavorazioni prevista dai precedenti commi;

b) la misura dei singoli tassi di premio previsti dall'allegata tabella A.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale potrà altresì provvedere, nelle forme di cui sopra, ad aggiungere alla classificazione delle lavorazioni di cui al precedente secondo comma attività lavorative non previste dalla classificazione stessa.

Art. 4.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro può essere disposta, in relazione alle risultanze della riscossione unificata ed alla situazione generale delle gestioni assicurative interessate, la deduzione di un'aliquota dalle somme complessivamente dovute per contributi assicurativi.

Art. 5.

Il servizio per la riscossione unificata dei contributi di cui all'articolo 1 è demandato

all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I compiti di vigilanza attribuiti dalle norme vigenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in ordine all'accertamento ed alla riscossione dei rispettivi contributi, sono assunti, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione unificata dei contributi di cui all'articolo 1, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6.

Al fine di uniformare le norme vigenti che disciplinano i contributi di cui all'articolo 1 ai principî informativi ed alle disposizioni della presente legge, il Governo della Repubblica, previo parere di una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme rivolte a:

a) determinare gli elementi della retribuzione, in danaro o in natura, da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di cui all'articolo 1, nonchè delle relative prestazioni economiche collegate alla retribuzione, tenendo conto della natura e delle finalità dei singoli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore;

b) determinare il limite minimo della retribuzione ai fini di cui alla precedente lettera a), in rapporto agli attuali livelli contributivi;

c) stabilire le modalità per l'adozione di retribuzioni medie o convenzionali e di periodi medi di occupazione, ai fini di cui alla precedente lettera a), per particolari categorie di lavoratori ed anche per limitate zone del territorio nazionale;

d) stabilire le modalità ed i termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui all'articolo 1, con particolare riguardo agli adempimenti cui sono tenuti i datori di lavoro per gli stessi fini, nonchè

per l'erogazione delle prestazioni nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

e) stabilire le modalità per l'inquadramento nei vari settori produttivi dei datori di lavoro, ai fini dell'applicazione dei contributi di cui all'articolo 1 e della erogazione delle prestazioni, con riguardo alla natura dell'attività dagli stessi esercitata, fermo restando quanto disposto all'articolo 3 per quanto riguarda il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

f) riordinare la disciplina dei ricorsi amministrativi avverso l'inquadramento di cui alla lettera precedente, salvo quanto disposto alla successiva lettera l), nonchè avverso l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui all'articolo 1;

g) unificare i termini di prescrizione dei contributi di cui all'articolo 1;

h) regolare la misura e le modalità di versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti sulla base di premi fissi;

i) prevedere la possibilità di concedere uno sconto sui premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non superiore al 30 per cento del premio stesso alle aziende, che presentino un andamento infortunistico il cui tasso di gravità sia inferiore alla metà del tasso di premio della classe di rischio nella quale è compresa la lavorazione esercitata;

l) regolare la procedura, i termini e le modalità relative alla presentazione da parte dei datori di lavoro di ricorsi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine all'inquadramento dell'attività aziendale in una delle classi di rischio di cui al precedente articolo 3, nonchè in ordine alla mancata concessione dello sconto di cui alla precedente lettera i);

m) determinare i compiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, quale ente incaricato della riscossione unificata

dei contributi e regolare i rapporti fra il medesimo e gli altri enti interessati alla riscossione unificata, stabilendo le modalità per la ripartizione dei contributi riscossi, l'attribuzione delle spese di riscossione, nonché la razionale utilizzazione del personale che si renderà disponibile presso gli altri enti per effetto dell'attribuzione dei compiti di riscossione all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

n) stabilire le modalità per attuare il necessario coordinamento della vigilanza in materia di riscossione unificata dei contributi e, in genere, in materia di previdenza e di assistenza sociale per quanto riguarda i rapporti tra l'Ispettorato del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

o) istituire presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Comitato con compiti di coordinamento e di consulenza in materia di accertamento e di riscossione unificata dei contributi, con la partecipazione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro;

p) istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con la partecipazione di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un Comitato tecnico per la riscossione unificata dei contributi, con il compito di curare l'attuazione delle norme e delle direttive generali in materia di inquadramento, di accertamento e di riscossione unificata dei contributi e, in particolare, di decidere sui ricorsi riguardanti le stesse materie e sulle domande di oblazione, di transazione in sede giudiziale in materia di contributi e sulla proposizione di domande di fallimento;

q) istituire presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione di esperti con compiti consultivi in materia di finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria e di ricorsi amministrativi connessi con la predetta assicurazione;

r) stabilire nei confronti dei datori di lavoro che non ottemperino agli adempimenti previsti nelle norme delegate di cui alla lettera d) la pena dell'ammenda fino ad un massimo di lire 100.000;

s) stabilire le sanzioni pecuniarie di natura contravvenzionale fino ad un massimo di lire 20.000 per ogni dipendente cui l'inadempienza si riferisce, per l'omissione totale o parziale o per il ritardato versamento dei contributi di cui all'articolo 1, nonchè regolare il procedimento di oblazione;

t) riordinare le disposizioni relative ai procedimenti ingiuntivi, nonchè al pagamento di una somma fino ad un massimo pari all'ammontare dei contributi omessi, nei casi di inadempienza all'obbligo del pagamento dei contributi di cui all'articolo 1.

Art. 7.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, previo parere di una Commissione parlamentare, composta di nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, è delegato ad emanare, anche con separati provvedimenti, in applicazione dei principi cui si ispira la presente legge, norme intese:

a) ad unificare in unico sistema di accertamento e di versamento i contributi base costituiti dalle marche delle assicurazioni sociali obbligatorie ed i contributi di cui all'articolo 1, facendo salve le esigenze di accertamento dei soggetti assicurati, di accertamento e di riscossione dei contributi e di erogazione delle relative prestazioni;

b) ad assoggettare alla riscossione unificata di cui alla presente legge o ad altri sistemi uniformati di riscossione i contributi dovuti ad Enti, Casse, Fondi o Gestio-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni, istituiti per le forme di tutela indicate all'articolo 1 a favore di particolari categorie di lavoratori o di lavoratori appartenenti a determinati settori, preve modifiche che si rendessero necessarie ai rispettivi regimi contributivi;

c) a disciplinare il regime dei libri di matricola e di paga previsti dall'articolo 134 del Regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in modo da coordinare gli adempimenti a carico del datore di lavoro con quelli allo stesso richiesti per l'accertamento e la riscossione dei contributi, nonchè per l'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali al lavoratore;

d) ad accentrare in un unico documento il libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, la tessera personale delle assicurazioni sociali prevista dall'articolo 51 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed ogni altro documento personale occorrente al lavoratore ai fini della percezione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

TABELLA A

<i>Classe</i>	<i>Tasso</i>
	%
I	0,70
II	1,45
III	2,30
IV	3,05
V	3,90
VI	4,75
VII	5,60
VIII	6,60
IX	7,30
X	8,40
XI	9,50
XII	14,70
XIII	18,90

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GRANDE GRUPPO 1

LAVORAZIONI AGRICOLE A CARATTERE INDUSTRIALE -
ALLEVAMENTI DI ANIMALI - PESCA - SILVICOLTURA -
ALIMENTI E PRODOTTI DIVERSI

(per rischi non contemplati dalla legge contro gli infortuni in agricoltura)

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
11	LAVORAZIONI AGRICOLE A CARATTERE INDUSTRIALE	
111	LAVORAZIONI ESEGUITE CON MACCHINE MOSSE DA AGENTE INANIMATO (<i>escluse le lavorazioni di cui ai sottogruppi 112, 113 e 114</i>).	
1111	Dissodamento, scasso e livellamento del terreno, aratura, erpicatura, rullatura, concimazione e semina	VIII
1112	Falciatura, mietitura, pressatura e trinciatura dei foraggi; segazione della legna e sradicamento di piante; trasporti	XII
1113	Sollevamento dell'acqua e irrigazione (<i>per scorrimento, a pioggia, ecc.</i>); irrorazione di antiparassitari	VII
1114	Preparazione della frutta e degli agrumi; pigiatura e torchiatura dell'uva; smallatura delle noci, ecc.	VIII
1115	Lavorazioni ausiliarie di meccanica, falegnameria, ecc. presso le aziende agricole	XI
1116	Mungitura, scrematura e refrigerazione del latte	III
112	TREBBIATURA, SGRANATURA, MIETITREBBIATURA, STIGLIATURA E SFIBRATURA (<i>compresa l'eventuale pressatura della paglia</i>).	
1121	Trebbiatura del frumento, segala, orzo, avena e simili effettuata con macchine mobili o impianti fissi	XI
1122	Trebbiatura del riso con macchine mobili o impianti fissi	VIII
1123	Trebbiatura delle leguminose; sfogliatura, sgranatura e sfibratura del granoturco (<i>qualunque sia il tipo di macchina impiegato</i>); stigliatura della canapa	VII
1124	Trebbiatura dei semi minuti: colza, ravizzone, ecc.	XI
1125	Trebbiatura con piccole macchine portatili	XI
1126	Mietitrebbiatura di tutti i prodotti, escluso il granoturco, con macchine semoventi o trainate	II

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
113	FRANGITURA E SPREMITURA DELLE OLIVE (<i>esclusa la estrazione e la raffinazione degli olii alimentari di oliva, per le quali v. sottogruppo 153</i>).	
1131	Frangitura e spremitura delle olive effettuate con una macina (<i>o pila</i>) e con una o due presse (<i>o torchi o strettoi</i>), o con frangitore continuo attrezzato con una o due presse di qualsiasi specie	VII
1132	Frangitura e spremitura delle olive effettuate con una macina (<i>o pila</i>) e con tre o più presse di qualsiasi specie, o con frangitore continuo attrezzato con tre o più presse di qualsiasi specie	V
1133	Frangitura e spremitura delle olive effettuate con due o più macine (<i>o pile</i>) e più presse	VII
1134	Frangitura e spremitura delle olive effettuate con tre o più macine (<i>o pile</i>) e più presse	V
1135	Frangitura e spremitura delle olive effettuate con gruppo frangigramolatore e separatore centrifugo	VI
114	LAVORAZIONI VARIE ESEGUITE PRESSO AZIENDE AGRICOLE O STABILIMENTI.	
1141	Cernita, selezione, macinazione, imballaggio di ortaggi, fiori, frutti, sementi presso le aziende agricole produttrici (<i>per le lavorazioni eseguite nei depositi, v. sottogruppo 932</i>)	VII
1142	Cernita, selezione, pulitura, disidratazione, trinciatura, macinazione, preparazione, miscelazione, pressatura e imballaggio di cereali ed altre sementi, fiori, frutti, foraggi, mangimi, integrativi zootecnici, ortaggi, foglie e piante medicinali, aromatiche e da essenza (<i>per lavorazioni eseguite presso stabilimenti</i>)	IV
1143	Impiego di antiparassitari ed erbicidi tossici. Impiego di mezzi per la distruzione di erbe infestanti, parassiti animali, vegetali e di nemici in genere delle piante con uso di aeromobili. Spargimento di concimi o di sementi con uso di aeromobili	V
1144	Dissodamento e scasso del terreno, rottura di crostoni, ecc., con uso di esplosivi	XI
1145	Difesa antigrandine	XIII
12	ALLEVAMENTI DI ANIMALI (<i>esclusi quelli facenti parte di aziende agricole</i>)	
121	ALLEVAMENTI, APICOLTURA E ITTICOLTURA.	
1211	Allevamenti di equini, bovini, ovini, caprini, suini, animali da bassa corte, da pelliccia, ecc.	IV

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
1212	Apicoltura e bachicoltura, compresa la selezione e confezione del seme bachi	III
1213	Itticoltura (<i>compresa la vallicoltura</i>), mitilicoltura, ostricoltura, ecc.	II
13	PESCA	
131	PICCOLA PESCA MARITTIMA E PESCA IN ACQUE INTERNE.	
1311	Piccola pesca marittima (<i>esercitata con natanti inferiori a 10 tonnellate</i>)	III
1312	Pesca in acque interne comunque esercitata	II
14	SILVICOLTURA	
141	ABBATTIMENTO O TAGLIO DI PIANTE, E PRIMA LAVORAZIONE DEL LEGNO SUL POSTO, COMPRESA LA CARBONIZZAZIONE, RICEPPATURA E DICIOCCAMENTO.	
1411	Abbattimento di piante d'alto fusto, prima lavorazione del legno ricavato, effettuata sul posto dell'abbattimento (<i>compresi la riceppatura e il diciocciamento eventuali</i>)	XII
1412	Taglio del ceduo, prima lavorazione del legno ricavato, effettuata sul posto del taglio (<i>compresi la riceppatura ed il diciocciamento eventuali</i>)	XII
1413	Riceppatura del ceduo e diciocciamento	XI
15	ALIMENTI E PRODOTTI DIVERSI	
151	BEVANDE E LIQUORI (<i>compresi l'imbottigliamento e la distribuzione</i>).	
1511	Bevande analcoliche; acque minerali (<i>compresa la estrazione</i>); acque gassate artificialmente	IV
1512	Birra e malto, compreso il ghiaccio e i sottoprodotti	IV
1513	Produzione di bevande fermentate in genere: vini, aperitivi a base di vino, aceti, sidro (<i>per la sola pigiatura meccanica dell'uva presso le aziende produttrici, v. voce 1114</i>)	V
1514	Trattamento, manipolazione e taglio di vini	IV

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
1515	Liquori con distillazione di alcool	III
1516	Liquori senza distillazione di alcool	II
152	LATTE, LATTICINI E CAGLIO.	
1521	Centrali del latte (<i>raccolta, filtrazione, pastorizzazione, imbottigliamento, distribuzione</i>)	II
1522	Caseifici (<i>produzione di crema di latte, di burro, di formaggi, di altri latticini e di caglio</i>), compreso l'eventuale allevamento del bestiame suino	III
1523	Latte condensato, sterilizzato, umanizzato, irradiato, polverizzato, omogeneizzato, ecc.	II
153	OLII ALIMENTARI DI OLIVA E DI SEMI (<i>estrazione e raffinazione, esclusa la lavorazione di sola frangitura e spremitura effettuata nei frantoi</i>)	VI
154	RISERIE, MOLINI, PANIFICI, PASTIFICI, LIEVITERIE.	
1541	Pilatura, brillatura e grollatura del riso	IV
1542	Molini (<i>esclusi quelli previsti alla successiva voce 1543</i>)	V
1543	Molini automatici con trasporto pneumatico nella macinazione	IV
1544	Panifici: pane comune, pane speciale, grissini, gallette, crackers, ostie, obbiadini, cialde e simili, ecc. (<i>esclusa la vendita al minuto, per la quale v. voce 0133</i>); pasta fresca all'uovo	III
1545	Pastifici a lavorazione meccanica non automatica	V
1546	Pastifici semiautomatici. Pastifici a più linee di produzione, di cui solo alcune automatiche	IV
1547	Pastifici a lavorazione meccanica completamente automatica	IV
1548	Lieviterie (<i>esclusi i lieviti derivati dalle industrie della birra, dei liquori e dell'alcool, per le quali vedi voci 1512, 1515 e 2143</i>)	III
155	CONSERVE, ESTRATTI, CARNI INSACCATE, SALATE, AFFUMICATE, MATTAZIONE E MACELLAZIONE.	
1551	Conserven ed estratti animali (<i>carne, pesce, uova in polvere, ecc.</i>)	V
1552	Conserven ed estratti vegetali (<i>pomodori, peperoni, carciofi, legumi, asparagi, salsa-mostarda, ecc.</i>)	IV
1553	Carni insaccate, salate, affumicate	IV
1554	Mattazione e macellazione	IV

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
156	DOLCIUMI.	
1561	Cacao, cioccolato, caramelle, confetti, ecc.	II
1562	Frutti canditi, sciroppati, marroni, marmellate, mostarde, gelatine di frutta, sciroppi; lavorazione del miele	II
1563	Biscotti, panettoni, panforti, pasticceria in genere	II
1564	Gelati	II
157	ZUCCHERO: FABBRICAZIONE E RAFFINAZIONE.	IV
158	DROGHE, SPEZIE E PRODOTTI DIVERSI.	
1581	Caffè e surrogati	II
1582	Spezie (<i>cannella, chiodi di garofano, senape, noce moscata, zenzero, ecc.</i>)	II
1583	Liquirizia (<i>produzione di sugo e pasta</i>)	IV
1584	Alimenti artificiali e stimolanti artificiali (<i>burro artificiale, sostanze grasse di condimento di origine vegetale, plasmon, tropon, tapioca, ecc.</i>)	III
1585	Mandorle, castagne, ecc. (<i>crivellazione, ripulitura, spellatura, macinazione, ecc.</i>)	V
1586	Tabacco: tutte le operazioni successive alla raccolta della foglia, fino alla consegna ai Monopoli di Stato	II
1587	Lavorazione del tabacco presso i Monopoli di Stato (<i>sigari, sigarette, trinciati, tabacco da fiuto, sottoprodotti</i>)	II

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GRANDE GRUPPO 2

CHIMICA - MATERIE PLASTICHE E GOMMA - CARTA E POLIGRAFIA -
PELLI E CUOI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
21	CHIMICA - MATERIE PLASTICHE E GOMMA	
211	PRODOTTI CHIMICI E PRODOTTI FARMACEUTICI.	
2111	Prodotti chimici (<i>non compresi nelle altre voci del gruppo</i>) con impiego o trattamento di sostanze tossiche o infiammabili .	III
2112	Prodotti chimici (<i>non compresi nelle altre voci del gruppo</i>) senza impiego o trattamento di sostanze tossiche o infiammabili	II
2113	Prodotti farmaceutici con impiego o trattamento di sostanze tossiche o infiammabili o sotto pressione	III
2114	Prodotti farmaceutici senza impiego o trattamento di sostanze tossiche o infiammabili o sotto pressione	II
2115	Laboratori di analisi chimiche e biologiche: laboratori annessi alle farmacie	II
212	PRODOTTI RADIOATTIVI, TOSSICI E CORROSIVI (<i>esclusi quelli indicati nelle voci di altri sottogruppi</i>).	
2121	Preparazione di prodotti radioattivi	V
2122	Prodotti tossici (<i>fosgene, cianuri, ecc.</i>)	V
2123	Prodotti corrosivi (<i>non prodotti per via elettrochimica</i>): acido nitrico, fluoridrico, solforico, ecc.	IV
213	ESPLOSIVI.	
2131	Esplosivi da scoppio e da lancio (<i>dinamite, trimetiltrinitroamina, pentrite, tritolo, balistite, solenite, cordite, ecc.</i>) . .	VI
2132	Capsule, inneschi e micce. Caricamento di cartucce, proiettili e congegni esplosivi	IX
2133	Scaricamento proiettili, bombe, torpedini, ecc. Rastrellamento e brillamento di congegni esplosivi	XIII
214	PRODOTTI OTTENUTI PER DISTILLAZIONE.	
2141	Prodotti ottenuti per distillazione (<i>diversi o non sottospecificati</i>)	V
2142	Alcooli (<i>metilico, etilico, amilico, butilico, ecc.</i>)	VI
2143	Alcooli da fermentazione	V

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
2144	Prodotti di distillazione del legno, dei combustibili fossili e del catrame (<i>per le industrie che provvedono anche alla distribuzione del gas combustibile di distillazione dei fossili, vedi voci 4211 e 4213</i>)	IV
2145	Eteri e prodotti ottenuti per distillazione di olii e grassi essenziali e di resine	IV
2146	Distillazione e raffinazione di olii minerali grezzi (<i>produzione di benzine, lubrificanti, grassi, ecc.</i>); degasolinaggio del metano	III
2147	Solfuro di carbonio	III
215	OLII E GRASSI INDUSTRIALI ANIMALI E VEGETALI, CONCIMI, ANTICRITTOGAMICI, INSETTICIDI E DISERBANTI.	
2151	Estrazione di olii e grassi con impiego di solventi infiammabili .	VI
2152	Estrazione di olii e grassi con impiego di solventi non infiammabili	III
2153	Lavorazione di olii e grassi (<i>lubrificanti vegetali, stearina, glicerina; sgrassamento di ossa; candele di sego o steariche, lumi, torce, olii e grassi speciali, ecc.</i>), esclusa l'estrazione con impiego di solventi	IV
2154	Sapone (<i>fabbricazione di solo sapone: per la produzione derivante dal processo completo della lavorazione dei grassi, vedi voce 2153</i>)	IV
2155	Colle e gelatine da residui animali, albumine ed affini	III
2156	Concimi chimici (<i>azotati, fosfatici, potassici e complessi, esclusa la calciocianamide di cui alla voce 2181</i>) e concimi da residui organici	IV
2157	Anticrittogamici, insetticidi e diserbanti (<i>a base di rame, mercurio, arsenico, calce, fosforo, cloro, ecc.</i>)	IV
216	COLORI, VERNICI, CONCANTI ED AFFINI.	
2161	Colori ed affini (<i>esclusi gli appretti di cui alla voce 2182</i>)	IV
2162	Vernici alla nitrocellulosa	III
2163	Vernici grasse, all'alcool, all'essenza di trementina, ecc. (<i>esclusa la produzione dei coloranti e quella delle resine sintetiche, per le quali vedi rispettivamente le voci 2161 e 2191</i>)	II
2164	Smalti	II
2165	Materie per tinta e per concia (<i>macinazione ed estratti di legno, scorze, foglie, radici, galle, ecc.</i>)	IV

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
2166	Inchiostri (<i>liquidi, in pasta, solidi</i>), ceralacca, gomma arabica, colle alla caseina, colle organiche sintetiche, pasta per poligrafi e per rulli tipografici, capsule viscosi	II
2167	Cera (<i>fusioni, imbiancamento, raffinazione, fabbricazione di candele, lumini, ecc.</i>): lucidi e creme per oggetti di pelle o di metallo; cera per pavimenti o per mobili	II
217	ELETTRICITÀ E PRODUZIONE DI GAS COMPRESI.	
2171	Prodotti elettrolitici in genere	IV
2172	Galvanoplastica e galvanostegia	III
2173	Sodio, potassio, calcio, bario, magnesio, litio e rispettivi composti	IV
2174	Gas compressi, liquefatti e disciolti (<i>azoto, idrogeno, ossigeno, anidride carbonica, anidride solforosa, cloro, ammoniaca, acetilene, butano, propano, ecc.</i>)	V
218	PRODOTTI DIVERSI.	
2181	Carburi (<i>di calcio, di silicio, ecc.</i>); calciocianamide	V
2182	Amido, fecola, glucosio, destrina ed affini (<i>appretti</i>)	III
2183	Acido gallico e acido tannico	IV
2184	Citrato di calcio (<i>compresa l'eventuale estrazione di essenze di agrumi e la raccolta dei frutti</i>); cremore di tartaro e tartrati in genere	IV
2185	Essenze e profumerie, senza distillazione (<i>compresa la eventuale lavorazione di agrumi e la raccolta di foglie, fiori e frutti</i>)	II
2186	Fiammiferi comuni, svedesi, controvento, bengala, vesta, ecc.	III
2187	Detersivi sintetici	IV
2188	Preparazione di superfici sensibili: carta, lastre, pellicole fotocinematografiche; produzione di supporti in acetilcellulosa	II
2189	Sodio, potassio, calcio, bario, magnesio, litio e rispettivi composti (<i>non prodotti con processi elettrolitici</i>)	III
219	MATERIE PLASTICHE E GOMMA.	
2191	Materie plastiche in polvere: bachelite, caseina, cloruro di polivinile, resine ureiche, ecc. (<i>sola produzione</i>)	IV
2192	Materie plastiche in fogli: celluloidi, cellophan, ecc. (<i>sola produzione</i>)	III

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
2193	Fibre tessili artificiali cellulosiche,ottenute con impiego di solfuro di carbonio (<i>tipo raion viscosa</i>): produzione delle fibre e ricavo dei filati	IV
2194	Fibre tessili artificiali cellulosiche, ottenute senza impiego di solfuro di carbonio (<i>tipo raion all'acetato, raion cupro-ammoniacale, ecc.</i>) e proteiche (<i>tipo merinova</i>): produzione delle fibre e ricavo dei filati	II
2195	Fibre tessili sintetiche poliammidiche, polietileniche, poliacriliche, poliesteriche, ecc. (<i>tipo nailon, lilion, ortalion, helion, delfion, terital, ecc.</i>): produzione delle fibre e ricavo dei filati	III
2196	Gomma sintetica (<i>sola produzione</i>)	III
2197	Fabbricazione di articoli in gomma naturale e sintetica ed impermeabilizzazione di tessuti; produzione di ebanite, balata e guttaperca, e fabbricazione di articoli	II
2198	Fabbricazione di articoli con materie plastiche, compresi i laminati plastici e l'impermeabilizzazione dei tessuti (<i>esclusa la produzione delle materie prime</i>)	III
2199	Riparazione di articoli in gomma naturale e sintetica (<i>vulcanizzazione, ancorizzazione, ecc.</i>)	III
22	CARTA E POLIGRAFIA	
221	FABBRICAZIONE DI CARTA, CARTONI ED AFFINI.	
2211	Pasta chimica per carta e cartoni	IV
2212	Pasta meccanica (<i>di legno ed altre sostanze xiloidi</i>) e di stracci per carta e cartoni	III
2213	Carta e cartoni	IV
2214	Cartapesta, cartonpietra, fibra vulcanizzata e simili (<i>compresa l'eventuale produzione di oggetti</i>)	III
222	LAVORAZIONE DELLA CARTA E DEL CARTONE.	
2221	Cartotecnica (<i>buste, sacchetti, cartoncini, carte speciali, scatole, astucci, tubetti, cartelli, globi, articoli per cartolai</i>), compresi gli eventuali lavori accessori lito-tipografici	III
2222	Carta preparata (<i>incerata, oleata, pergamenata, gommata, patinata, zigrinata, impressa, metalizzata, dipinta, da parati, ecc.</i>)	III
2223	Legatori e rilegatori di libri e registri; cartolai; compresi gli eventuali lavori di rigatura ed eventuali lavori accessori lito-tipografici	II

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
223	POLIGRAFIA (<i>tipografia, litografia, rotocalco, calcografia, serigrafia, linotipia, zincografia, arti fotomeccaniche e simili</i>)	
2231	Tipografie senza impiego di macchine compositrici (<i>linotype, monotype, ecc.</i>); laboratori di serigrafia	II
2232	Tipografie con impiego di macchine compositrici (<i>linotype, monotype, ecc.</i>); laboratori di linotipia; laboratori di zincografia	II
2233	Industrie editoriali per la stampa di giornali quotidiani . . .	II
2234	Industrie poligrafiche (<i>tipografia, linotipia, litografia, rotocalco, calcografia, serigrafia, zincografia, ecc.</i>)	II
2235	Laboratori fotografici; laboratori di riproduzioni cianografiche, eliografiche, ecc.	III
23	PELLI E CUOI	
231	CONCERIE - PREPARAZIONE DI PELLI E CUOI.	
2311	Concerie (<i>concia e rifinitura delle pelli, nonché produzione di pergamene animali, ecc.</i>)	III
2312	Rifinitura, tintura, verniciatura e decorazione di pelli e cuoi .	I
232	PREPARAZIONE DI ALTRE SPOGLIE ANIMALI.	
2321	Preparazione di sostanze cornee: corna, unghie, pelo (<i>escluso quello per cappelli, per il quale vedi sottogruppo 823</i>), crine, setole, ecc. (<i>per la fabbricazione di oggetti, vedi voce 5314 e sottogruppo 533</i>)	V
2322	Minugiai; preparazione, pulitura e tintura di penne e piume; preparazione di spugne; imbalsamazione di animali	II
233	SURROGATI DI PELLI E CUOIO.	
2331	Cuoio artificiale	II
2332	Tele preparate o incerate	III
234	LAVORAZIONE DI PELLI E CUOI NATURALI E ARTIFICIALI: VALIGERIA, SELLERIA, CINGHIE DI TRASMISSIONE, OGGETTI TECNICI, TACCHETTI E ARTICOLI VARI.	II

GRANDE GRUPPO 3

COSTRUZIONI: EDILI, IDRAULICHE, STRADALI, DI LINEE DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE, DI CONDOTTE

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
31	<p>COSTRUZIONI EDILI</p> <p>COSTRUZIONE, RIFINITURA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, DEMOLIZIONE DI OPERE IN CEMENTO ARMATO, IN MURATURA, IN LEGNO E METALLICHE.</p>	
311	<p>OPERE IN CEMENTO ARMATO E IN MURATURA (<i>comprese le demolizioni parziali, gli scavi di fondazione, le armature, le carpenterie in legno e in ferro, nonchè l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali; esclusi i ponti ed i viadotti di cui al sottogruppo 334, e le demolizioni — in quanto attività a sè stante — di cui al sottogruppo 315</i>)</p>	
3111	Edilizia in genere: tutte le opere edili, con esclusione di quelle previste nelle voci 3112 e 3113	IX
3112	Edilizia rurale (<i>abitazioni, ricoveri per animali, altre opere edili per uso agricolo</i>)	VIII
3113	Edilizia speciale: opere edili aventi strutture statiche particolari per destinazione o per motivi architettonici (<i>opere ad uso industriale, comprese — se accessorie — le strutture speciali per centrali termiche, le torri di refrigerazione, i serbatoi aerei, i silos, le ciminiere, ecc.; grandi opere monumentali: mausolei, chiese, ecc.</i>)	IX
3114	Costruzione di opere, isolatamente eseguite: ciminiere, serbatoi aerei e simili, copertura di fabbricati; riparazione delle opere stesse o di parti di esse; lavori murari eseguiti esclusivamente all'esterno dei fabbricati (<i>facciate, tetti, cornici di coronamento e simili</i>); posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, antenne per televisori, ecc.; opere similari	XI
312	OPERE IN LEGNO: LAVORI DI CARPENTERIA IN LEGNO (<i>opere edili in legno, incastellature, armature — esclusi i ponti ed i viadotti di cui al sottogruppo 334 — per le opere miste a muratura, vedi sottogruppo 311</i>)	XI

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
313	OPERE METALLICHE: MONTAGGIO DI ELEMENTI METALLICI (<i>per i ponti ed i viadotti, vedi sottogruppo 334; per le opere miste a muratura, vedi sottogruppo 311</i>)	XI
314	EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA: COSTRUZIONI REALIZZATE INTERAMENTE CON IMPIEGO DI ELEMENTI PREFABBRICATI.	
3141	Costruzioni con elementi prefabbricati prodotti in cantiere . .	V
3142	Sola posa in opera degli elementi prefabbricati	VII
315	DEMOLIZIONE DI OPERE IN CEMENTO ARMATO O IN MURATURA; DISFACIMENTO DI OPERE IN LEGNO O METALLICHE.	
3151	Demolizione di opere edili, in cemento armato o in muratura, classificabili alle voci 3113 e 3114; disfacimento di opere in legno o metalliche classificabili ai sottogruppi 312 e 313 . .	XII
3152	Demolizione di opere edili, in cemento armato o in muratura, classificabili alle voci 3111 e 3112	XI
316	COMPLETAMENTO E RIFINITURA DELLE COSTRUZIONI (<i>esclusi i lavori effettuati nel complesso delle opere considerate ai precedenti sottogruppi</i>).	
3161	Lavori eseguiti (<i>con o senza ponti movibili, ponti fissi, scale ecc.</i>) su facciate, pareti, soffitti, infissi, pensiline, pali, tralicci, traviature, ecc., nonchè su superfici di qualunque genere (<i>intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili; decorazioni e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie</i>); compresi i lavori preparatori	VII
3162	Pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali, ecc. (<i>all'interno o in porticati, terrazze, cortili, ecc.</i>)	VII
3163	Manti impermeabilizzanti: preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti	XI
317	INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI (<i>compresi i lavori murari e le operazioni di saldatura, esclusi i lavori di officina per la preparazione degli elementi, per i quali vedi voci specifiche dei Gruppi 62, 63 e 65</i>).	

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
3171	Impianti idrici e igienico-sanitari, di distribuzione di gas, di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento d'aria, elettrici, elettroacustici, telefonici, antincendio, di raccolta e scarico di immondizie, acque o liquidi di rifiuto, polveri o fumi, di sterilizzazione, di refrigerazione, di posta pneumatica, di radiologia, di lavanderia, ecc.	IV
3172	Macchinari e attrezzature diversi: caldaie, motori, impianti di sollevamento, ascensori, montacarichi, trasportatori, casseforti, macchinari e attrezzature per centrali idro e termoelettriche, per centrali telegrafiche, telefoniche, radiofoniche, televisive, per impianti industriali, ecc.	IX
32	<p>COSTRUZIONI IDRAULICHE</p> <p>COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, DEMOLIZIONE, COMPRESA L'ESECUZIONE DI OPERE ACCESSORIE.</p>	
321	<p>OPERE DI BONIFICA MONTANA E VALLIVA, SISTEMAZIONE DI BACINI E TORRENTI (<i>correzione, difesa e consolidamento delle sponde: mantellature, graticciate, fascinate, viminate, palafitte, briglie, chiuse, sostegni, conche, ecc.</i>); OPERE DI BONIFICA DI ZONE PALUDOSE E DI TERRENI ALLAGABILI (<i>costruzione di argini, canali, chiuse, opere stradali, fabbricati, consolidamento di dune, ecc. — compresa l'eventuale installazione di macchinari per idrovore</i>); — LAGHI COLLINARI ARTIFICIALI</p>	VIII
322	<p>DIFESA E SISTEMAZIONE DI FIUMI: ARGINATURE, DIFESA E CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE, MANTELLATURE, GABBIONI, PALAFITTE, LAVORI DI ROSTA, SCOGLIERE, SASSAIE, RIVESTIMENTI IN PIETRAME E IN MURATURA, MOLI, PENNELLI, CHIUSE, SOSTEGNI, CONCHE, DIVERSIVI O SCARICATORI, ESCAVAZIONE DEL LETTO E LAVORI SIMILARI.</p>	
3221	Opere realizzate con lavori in aria compressa, con o senza impiego di draghe o di altre attrezzature installate su natanti (<i>per escavazione, eduazione delle acque, collocamento di massi, di palificazioni, di difese, ecc.</i>)	XI
3222	Opere realizzate senza lavori in aria compressa, ma con impiego di draghe o di altre attrezzature installate su natanti	VIII
3223	Opere realizzate senza lavori in aria compressa, senza impiego di draghe o di altre attrezzature installate su natanti	VI

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
323	ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, FOGNATURE, POZZI, CISTERNE E SERBATOI (<i>per lavori esclusivamente in sotterraneo, vedi Gruppo 34</i>).	
3231	Acquedotti: opere di presa, condotte, serbatoi (<i>escluse le condotte urbane di distribuzione, per le quali vedi voce 3513</i>)	IX
3232	Fognature: canali o canalizzazioni, pozzetti di accesso, di caduta o di ispezione, scarichi, impianti di sterilizzazione, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.	X
3233	Gasdotti, oleodotti (<i>escluse le condotte urbane di distribuzione, per le quali vedi voce 3513</i>): opere di scavo, posa in opera di condutture e di contenitori, opere d'arte	VIII
3234	Pozzi d'acqua per uso potabile, industriale o irriguo, scavati	XI
3235	Pozzi d'acqua per uso potabile, industriale o irriguo, realizzati con sistema autofondante	VIII
3236	Pozzi d'acqua per uso potabile, industriale o irriguo, trivellati	VII
3237	Cisterne e serbatoi interrati (<i>in metallo, in cemento armato, ecc.</i>) per contenimento di liquidi di qualsiasi specie (<i>per le cisterne e i serbatoi degli acquedotti e degli oleodotti e gasdotti, vedi rispettivamente voci 3231 e 3233</i>)	XII
324	CANALI NAVIGABILI, INDUSTRIALI, DI IRRIGAZIONE (<i>per lavori esclusivamente in sotterraneo, vedi Gruppo 34</i>)	
3241	Opere realizzate con lavori in aria compressa, con o senza lavori parzialmente in sotterraneo, con o senza impiego di draghe o di altre attrezzature installate su natanti (<i>per escavazione, eduazione delle acque, collocamento di massi, di palificazione, di difese, ecc.</i>)	IX
3242	Opere realizzate senza lavori in aria compressa, ma con lavori parzialmente in sotterraneo o con impiego di draghe o di altre attrezzature installate su natanti	VII
3243	Opere realizzate senza lavori in aria compressa, senza lavori in sotterraneo, senza impiego di draghe o di altre attrezzature installate su natanti	V
325	OPERE PER IMPIANTI IDROELETTRICI (<i>sbarramenti, opere di presa, canali, vasche di carico o di oscillazione, condotte forzate, centrali — compresa l'installazione di macchinari e attrezzature relative — opere di restituzione delle acque</i>) ANCHE SE ESEGUITE SINGOLARMENTE, COMPRESSE TUTTE LE LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E ACCESSORIE: IMPIANTO E DISARMO DI CANTIERI, STRADE D'ACCESSO, FABBRICATI, ECC. (<i>per lavori esclusivamente in sotterraneo, vedi Gruppo 34</i>).	

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
3251	Opere realizzate con lavori in aria compressa, con o senza lavori parzialmente in sotterraneo, con o senza impiego di attrezzature installate su natanti (<i>per escavazione, eduazione delle acque, collocamento di massi, di palificazioni, di difese, ecc.</i>)	XI
3252	Opere realizzate senza lavori in aria compressa, ma con lavori parzialmente in sotterraneo o con impiego di attrezzature installate su natanti	XI
3253	Opere realizzate senza lavori in aria compressa, senza lavori in sotterraneo, senza impiego di attrezzature installate su natanti	IX
326	OPERE MARITTIME, LAGUNARI E LACUALI: COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI PORTI, SPIAGGE, RIVE, MOLI, CALATE, SCALI, PONTI CARICATORI O DI SBARCO, AVAMPORTE, DARSENE, CANALI, BANCHINE, BACINI DI CARENAGGIO, DI RADDOBBO O DA COSTRUZIONE; PALAFITTE, GITTATE, SPERONI, DIGHE, SASSAIE, SCOGLIERE, LAVORI DI ROSTA, GABBIONI, PENNELLI, ECC.; OPERE PER SERVIZI ACCESSORI (<i>compresa la costruzione di fari in terra ferma, di fabbricati, magazzini, bacini a secco e simili, se eseguita insieme con il complesso delle opere principali</i>).	
3261	Opere realizzate con lavori in aria compressa, con o senza impiego di draghe o di altre attrezzature installate su natanti (<i>per escavazione, eduazione delle acque, collocamento di massi, di palificazioni, di difese, ecc.</i>)	XIII
3262	Opere realizzate senza lavori in aria compressa, ma con impiego di draghe o di altre attrezzature installate su natanti . . .	XI
3263	Opere realizzate senza lavori in aria compressa e senza impiego di draghe o di altre attrezzature installate su natanti . . .	X
33	MOVIMENTI DI TERRA - COSTRUZIONI STRADALI - PONTI E VIADOTTI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, DEMOLIZIONE, COMPRESA L'ESECUZIONE DI OPERE ACCESSORIE.	
331	MOVIMENTI DI TERRA: SCAVI, STERRI, RIPORTI O RINTERRI, ADATTAMENTO O RIATTAMENTO DI TERRENI; PREPARAZIONE DI AREE FABBRICABILI, SCAVI DI FONDAZIONE; TERRAPIENI, PARCHI E GIARDINI; RICERCHE ARCHEOLOGICHE (<i>in genere lavori fine a se stessi o comunque eseguiti separatamente da opere di altra natura</i>) .	IX

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
332	STRADE ORDINARIE, AUTOSTRADE.	
3321	Corpo stradale e sovrastruttura: lavori in rilevato o in trincea, compresi i muri di sostegno, le opere d'arte, le case cantoniere, ecc. (<i>per i soli ponti o viadotti e per le sole gallerie, vedi rispettivamente i sottogruppi 334 e 341</i>)	X
3322	Sovrastruttura stradale: sottofondi, massicciate cilindrate, trattamenti superficiali e a penetrazione, macadam, pavimentazioni in pietra, in calcestruzzo, in bitume o in asfalto, compresa la formazione del cassonetto; pavimentazioni in legno, in grès, rivestimenti sperimentali; marciapiedi	VII
3323	Sorveglianza e piccoli interventi localizzati per la manutenzione del manto superficiale (<i>cantonieri, stradini e simili</i>)	V
333	STRADE FERRATE, TRAMVIE, FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE.	
3331	Corpo stradale di ferrovie, tramvie, ecc. (<i>fino al piano di formazione</i>); lavori in rilevato o in trincea; compresi i muri di sostegno, le opere d'arte, le case cantoniere e simili (<i>per i soli ponti o viadotti e per le sole gallerie, vedi rispettivamente i sottogruppi 334 e 341</i>)	XI
3332	Sovrastruttura ferroviaria o tramviaria (<i>compresa la pavimentazione di tratti urbani</i>), comprendente la massicciata e l'armamento (<i>posa di sostegni, rotaie, deviatori, intersezioni e materiali minuti</i>); lavori di manutenzione (<i>per rinnovamento, risanamento, ripassatura e revisione dei binari, ecc.</i>), raddoppio dei binari (<i>anche su una medesima massicciata</i>) sia in presenza che in assenza di traffico	XI
3333	Sorveglianza e piccoli interventi localizzati per la manutenzione dell'armamento (<i>cantonieri, casellanti e simili</i>)	VI
3334	Impianti di funicolari terrestri (<i>anche in galleria</i>) ed aree: funicolari, slittovie, sciovie, rotovie, guidovie, impianti di lizzazione meccanica, risine, telferaggi, teleferiche, telefori, fili a sbalzo, funivie, seggiovie	XI
334	PONTI E VIADOTTI: IN MURATURA, IN CEMENTO ARMATO, IN LEGNO E METALLICI (<i>esclusi, per questi ultimi, i lavori di officina per la preparazione degli elementi, per i quali vedi voce 6212</i>), PONTI SU CHIATTE E SU ALTRI GALLEGGIANTI, E PONTI CANALE.	
3341	Costruzione di ponti e viadotti, comprese le rampe di raccordo, con lavori in aria compressa, con o senza impiego di draghe o di altre attrezzature installate su natanti (<i>per escavazione, eduazione delle acque, collocamento di massi, di palificazioni, di difese, ecc.</i>)	XII

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
3342	Costruzione di ponti e viadotti, comprese le rampe di raccordo, senza lavori in aria compressa, ma con impiego di draghe o di altre attrezzature installate su natanti	XI
3343	Costruzione di ponti e viadotti, comprese le rampe di raccordo, senza lavori in aria compressa, senza impiego di draghe o di altre attrezzature installate su natanti	XI
3344	Piccole riparazioni di ponti e viadotti; costruzione di manufatti di modesta entità (<i>tombini, ponticelli</i>)	V
3345	Demolizione di ponti e viadotti in muratura e cemento armato e disfacimento o disarmo di quelli in legno e metallici	XII
34	COSTRUZIONI SOTTERRANEE	
341	GALLERIE, DISCENDERIE, POZZI, CAVERNE E SIMILI: PER OPERE EDILI, STRADALI, FERROVIARIE E IDRAULICHE.	
3411	Costruzioni in sotterraneo: gallerie, discenderie, pozzi, caverne e simili (<i>comprese le opere di rivestimento</i>)	XII
3412	Costruzione di gallerie artificiali e di opere edilizie sotterranee (<i>comprese le opere di rivestimento</i>)	XI
3413	Opere di solo rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie, caverne, pozzi, ecc.	IX
35	COSTRUZIONI DI LINEE E CONDOTTE	
351	MONTAGGIO DI LINEE DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE, DI ANTENNE E DI CONDOTTE URBANE; OPERE DI SCAVO, POSA IN OPERA DI CAVI E TUBAZIONI, OPERE D'ARTE (<i>comprese le opere in sotterraneo per attraversamenti stradali</i>).	
3511	Linee di trasporto di energia elettrica; linee di contatto per ferrovie, tramvie, filovie; linee telegrafiche e telefoniche interurbane; installazione di tralicci per antenne radiotelevisive e simili	X
3512	Linee aeree e sotterranee urbane di distribuzione di energia elettrica, telegrafiche, telefoniche, ecc.	IX
3513	Condotte urbane per gas, acqua (<i>potabile, per fontane, bocche da incendio, ecc.</i>), poste pneumatiche urbane	VII
36	CANTIERI SCUOLA	
361	LAVORI SVOLTI NEI CANTIERI SCUOLA PER OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ.	III

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GRANDE GRUPPO 4

ELETTRICITA' - GAS E LIQUIDI COMBUSTIBILI - ACQUA -
FREDDO E CALORE - ENERGIA NUCLEARE

(Esercizio e manutenzione degli impianti)

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
41	ELETTRICITA' PRODUZIONE (<i>idro, termo e nucleotermica</i>), TRAFORMAZIONE, TRASPORTO, CONVERSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, COMPRESA LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI, TERMICI, NUCLEARI, ELETTRICI.	
411	CENTRALI - LINEE.	
4111	Centrali idro e termoelettriche. Linee di trasporto e di distribuzione	III
4112	Centrali elettronucleari	V
412	TELECOMUNICAZIONI SU FILO (<i>con eventuali inserzioni di tratte in ponte radio</i>).	II
413	RADIOCOMUNICAZIONI E RADIODIFFUSIONE (<i>stazioni radiotelegrafiche, radiotelefoniche, di radiodiffusione e televisive</i>). STAZIONI METEOROLOGICHE, STAZIONI SEMAFORICHE E SEGNALAZIONI LUMINOSE	I
42	GAS E LIQUIDI COMBUSTIBILI PRODUZIONE, DECOMPRESSIONE E DISTRIBUZIONE DI GAS; ESERCIZIO DI OLEODOTTI E GASEDOTTI.	
421	GAS COMBUSTIBILI: SERVIZIO COMPLETO DI PRODUZIONE (<i>con processi di distillazione, di cracking, reforming, ecc.</i>) O DECOMPRESSIONE, CON EVENTUALE MISCELAZIONE, E DI DISTRIBUZIONE.	
4211	Gas di distillazione dei carboni fossili: produzione e distribuzione	III
4212	Gas naturali (<i>metano, ecc.</i>) o gas ottenuti con processi diversi dalla distillazione di carboni fossili (<i>cracking, reforming, ecc.</i>): decompressione o produzione, e distribuzione	III
4213	Produzione di gas di distillazione dei carboni fossili, loro miscelazione con gas naturali (<i>metano, ecc.</i>) o con gas ottenuti con processi diversi dalla distillazione dei carboni fossili (<i>cracking, reforming, ecc.</i>), e distribuzione	III

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
422	ESERCIZIO DI OLEODOTTI E GASEDOTTI EXTRAURBANI.	III
43	ACQUA - FREDDO E CALORE	
431	ACQUA.	
4311	Sollevamento di acqua potabile e non potabile (<i>per bonifica, irrigazione, ecc.</i>) e distribuzione, in loco, dell'acqua	III
4312	Esercizio di acquedotti (presa, conduzione e distribuzione di acque)	II
432	FREDDO E CALORE.	
4321	Impianti frigoriferi e produzione di ghiaccio	III
4322	Esercizio di impianti per il riscaldamento ad acqua o a vapore, per la fornitura di acqua calda e per il condizionamento di aria	III
44	ENERGIA NUCLEARE	
441	ESERCIZIO DI REATTORI NUCLEARI CON FINALITÀ INDUSTRIALI (<i>escluse le centrali elettronucleari, per le quali vedi voce 4112, e i reattori di sola ricerca scientifica per i quali vedi voce 0711</i>); SMALTIMENTO DI RIFIUTI RADIOATTIVI.	V

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GRANDE GRUPPO 5

LEGNO E AFFINI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
51	CONSERVAZIONE E PRIMA LAVORAZIONE DEL LEGNO (<i>trasformazione dei tronchi in legname elaborato: tavole, travi, sfogliati, tranciati, ecc.</i>).	
511	CONSERVAZIONE DEL LEGNO, SPACCATURA E SEGAGIONE DEI TRONCHI, ESCLUSA LA LAVORAZIONE SUL POSTO DELL'ABBATTIMENTO.	
5111	Spaccatura, sbazzatura, squadratura, segagione manuale	IV
5112	Segagione meccanica e lavorazione meccanica accessoria (<i>produzione di legna da ardere, legnami da costruzione e per lavori vari, tavolame, travatura segata, traversine, doghe e dogherelle, abbozzi di pipe, ecc.</i>)	X
5113	Preservazione del legno (<i>con vapori, con iniezioni a pressione, con imbibizione, con spalmatura ed altri procedimenti: legni stabilizzati o migliorati</i>) e stagionatura artificiale del legno (<i>con essiccazione o con altri procedimenti fisici o chimici</i>)	VIII
512	PRODUZIONE DI FOGLI DI LEGNO, COMPENSATI, TRUCIOLO, FARINA, PUNTE DI LEGNO E AGGLOMERATI.	
5121	Produzione di fogli di legno da impiallacciatura	VII
5122	Produzione di compensati o di paniforti	IV
5123	Produzione di truciolo, lana o farina di legno, punte di legno (<i>fuscelli per fiammiferi, stuzzicadenti, chiodini, sivelli per calzolari, ecc.</i>)	IV
5124	Fabbricazione di pannelli di fibre e trucioli di legno agglomerati con leganti non minerali (<i>per la fabbricazione di agglomerati con leganti minerali, vedi sottogruppo 721 o voce 7331</i>)	V
52	LAVORI IN LEGNO (<i>trasformazione del legname elaborato in prodotti finiti</i>).	
521	MOBILI, INFISSI ED IMBALLAGGI: COSTRUZIONE COMPLETA O DI PARTI, MONTAGGIO, RIPARAZIONE.	
5211	Mobili ed arredamenti, comprese le lavorazioni in legno scolpito, curvato, intarsiato e traforato (<i>biliardi, cofani, sarcofaghi, mobili per televisori, per radio, ecc.</i>)	VI

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
5212	Infissi (<i>porte, telai, vetrine, imposte, persiane, avvolgibili, cancelli, ecc.</i>)	VIII
5213	Seggiolame in genere (<i>sedie, poltrone, divani, ecc.</i>)	VIII
5214	Imballaggi (<i>casse, cassette, ceste in stecche di legno e simili</i>), bauli, ecc.	VIII
522	LAVORI SPECIALI IN LEGNO.	
5221	Tavolette per pavimenti; cornici, aste, bastoni e simili	III
5222	Zoccoli, forme da scarpe e da cappelli, tacchi, manichini, ecc.	VI
5223	Bottami (<i>botti, barili, tini, mastelli, secchi e recipienti consimili</i>)	VI
5224	Strumenti musicali prevalentemente in legno: organi, pianoforti, armonium, strumenti a corda, a fiato, a percussione, armoniche, ecc.	II
5225	Macchine (<i>torchi, presse, gramole, telai, ecc.</i>); attrezzi utensili e arnesi per uso industriale o casalingo (<i>arcolai, scardassi, navette, setacci, ruote, ghiacciaie, posateria, ecc.</i>); apparecchi fotografici, cinematografici e accessori	V
5226	Modelli di macchine, di galleggianti e di aeromobili per uso sperimentale, modelli per fonderia, ecc.	III
5227	Attrezzi ginnici e sportivi (<i>pertiche, clave, remi, racchette da tennis, slitte, sci, ecc.</i>)	III
5228	Oggetti e articoli vari, artistici e decorativi (<i>chincaglierie, giocattoli, calci per armi da fuoco, palle e bocce da gioco, statue, astucci, accessori per tappezzeria — anelli, rotelle, ecc. — pipe e altri articoli per fumatori, ecc.</i>)	IV
523	VEICOLI.	
5231	Carri, carretti, carriole, carrozze, calessi	VIII
5232	Scocche per autoveicoli, cassoni per autocarri e rimorchi, slitte da trasporto, ecc.	III
524	NATANTI PREVALENTEMENTE IN LEGNO (<i>navi, velieri, pontoni, barche, lance, baleniere, canotti, battelli, imbarcazioni sportive, barche da ponte, chiatte, ecc.</i>): COSTRUZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, DEMOLIZIONE E DISARMO.	VII
525	MEZZI DI TRASPORTO AEREO PREVALENTEMENTE IN LEGNO: COSTRUZIONE E RIPARAZIONE, ESCLUSO IL COLLAUDO IN VOLO (<i>per la costruzione dei motori, vedi voce 6311</i>).	IV

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
526	FINITURA DI MANUFATTI IN LEGNO (<i>solamente se effettuata come lavorazione a sé stante</i>): COLORAZIONE, LUCIDATURA, VERNICIATURA, DORATURA, ARGENTATURA, ECC., ANCHE CON SOSTANZE PRESERVANTI.	I
527	LABORATORI DI FALEGNAMERIA: LAVORAZIONI PROMISCUE, SENZA NETTA DEMARCAZIONE FRA I VARI RISCHI, COSÌ DA RENDERE IMPOSSIBILE IL RIFERIMENTO ALLE VOCI DEI SOTTOGRUPPI PRECEDENTI.	VIII
53	LAVORAZIONE DI MATERIALI AFFINI AL LEGNO	
531	LAVORAZIONE DI PAGLIA, TRUCIOLO DI LEGNO, CRINE VEGETALE, SPARTO, SAGGINA, TREBBIA, VIMINI, GIUNCO E SIMILI; LAVORAZIONE DI CRINE ANIMALE, SETOLE E PELI.	
5311	Prima lavorazione delle materie prime vegetali (<i>spigatura, pelatura, classificazione, pulitura, sbianca, tintura, ecc.</i>)	XII
5312	Lavori di intreccio (<i>panieri, cestini, stuoie, graticci, gabbioni, arelle e simili per difesa fluviale, trecce e cappelli</i>); rivestimento di recipienti di vetro (<i>fiaschi, bottiglie, damigiane, ecc.</i>) . .	II
5313	Mobili e arredamenti in vimini, giunco, bambù, canna d'India, ecc.: impagliatura e incannettatura	IV
5314	Fabbricazione di scope, spazzole, pennelli (<i>comprese le eventuali lavorazioni accessorie e quella delle parti in legno</i>)	III
532	LAVORAZIONE DEL SUGHERO. PRIMA LAVORAZIONE: BOLLITURA, PRESSATURA, RASCHIATURA, RITAGLIATURA, ECC. FABBRICAZIONE DI OGGETTI IN SUGHERO O AGGLOMERATI DI SUGHERO CON LEGANTI NON MINERALI (<i>turaccioli, isolanti, solette, salvagenti, ecc.</i>). (<i>Per gli agglomerati con leganti minerali vedasi sottogruppo 721 e voce 7331</i>).	III
533	PRODUZIONE DI OGGETTI TORNITI, INTAGLIATI, INTARSIATI (<i>articoli vari, artistici, decorativi, industriali, ecc.</i>) IN SOSTANZE NATURALI O ARTIFICIALI LAVORABILI COME IL LEGNO: OGGETTI DA ORNAMENTO, STATUE, ASTUCCI, ARTICOLI RELIGIOSI (<i>corone da rosario, ecc.</i>), PER USO CASALINGO, PER FUMATORI, PER ELETTRICISTI, PER ARTI GRAFICHE, ECC. IN AVORIO, OSSO, CORNO, MADREPERLA, TARTARUGA, CORALLO, EBANITE, GALALITE, BACHELITE E SIMILI. (<i>Per gli accessori per abbigliamento — bottoni, fibbie, ecc. — vedasi sottogruppo 824</i>).	III

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GRANDE GRUPPO 6

METALLURGIA - LAVORI IN METALLO - MACCHINE -
MEZZI DI TRASPORTO - STRUMENTI E APPARECCHI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
61	METALLURGIA RIFUSIONE, AFFINAZIONE, TRASFORMAZIONE E FOGGIATURA DEI METALLI E DELLE LEGHE.	
611	SIDERURGIA.	
6111	Produzione, affinazione e trasformazione del ferro, della ghisa e dell'acciaio (<i>alti forni, ferriere, acciaierie, stabilimenti siderurgici in genere</i>); prima lavorazione del ferro e dell'acciaio a mezzo di laminatoi, magli e presse, compresa la produzione a caldo di tubi non saldati (<i>per quelli saldati, vedasi voce 6233; per quelli ricavati da nastro, vedasi voce 6244</i>)	V
6112	Rifusione, getto, finitura di ghisa e acciaio (<i>produzione di pezzi ottenuti per sola fusione</i>)	IV
6113	Trafilatura per l'ulteriore riduzione dei fili e delle verghe già ottenuti nelle acciaierie, compresi i lavori complementari di zincatura, ramatura, stagnatura, ecc.	IV
612	METALLI DIVERSI E LEGHE (<i>esclusi la ghisa, il ferro e l'acciaio che debbono comprendersi solo allorchè essi costituiscono solamente una parte del materiale lavorato</i>).	
6121	Metallurgia: ricavo di metalli dai minerali, produzione di leghe	IV
6122	Rifusione, getto, finitura, prima lavorazione ai laminatoi, magli, ecc.; pressofusione	IV
6123	Trafilatura (<i>fabbricazione di fili, con semplice uso di trafilte; se con uso di laminatoi, vedasi voce 6122</i>)	IV
62	PRODOTTI OTTENUTI DALLA LAVORAZIONE DEL METALLO (<i>trasformazione dei pezzi e semilavorati forniti dalle ferriere, acciaierie, fonderie e stabilimenti metallurgici in genere</i>).	
621	LAVORI ESEGUITI CON BARRE, VERGHE, LAMIERE: ALLA FUCINA, AL MAGLIO, ALLA MAZZA, ALLA LIMA, AL TRAPANO, ALLA TRANCIA, ALLA MACCHINA DA FILETTARE.	

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
6211	Costruzione di carpenteria metallica e lavori in ferro (<i>travature, ponti, torri, tettoie, capriate, scale, chioschi, verande, cancelli, cancellate, parapetti, inferriate, saracinesche, serrami, affissi, insegne, castelli per campane, ecc.</i>): officine di fucinatura, stampatura, imbutitura, con posa in opera (<i>escluso il montaggio degli elementi metallici delle opere edili, dei ponti e delle linee e condotte, per il quale vedansi sottogruppi 313, 334 e 351</i>)	VI
6212	Costruzione della carpenteria metallica e lavori in ferro di cui alla voce 6211, senza posa in opera	IV
6213	Fabbricazione di attrezzi per arti e mestieri e di ferramenta in genere (<i>pinze, tenaglie, accette, scuri, vomeri, vanghe, zappe, picconi, molle, balestre, sale, assili, ferri da carri e carrozze, catene, serrature, ferri e morsi per cavalli, ecc.</i>)	V
6214	Fabbricazione di coltellerie, ferri chirurgici, armi bianche, ecc.	III
6215	Costruzione di mobili in metallo, di cassaforti e serrature di sicurezza	III
6216	Produzione di bulloneria, viteria, chioderia	III
622	FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI CALDAIE, AUTOCLAVI, VASCHE E SERBATOI, COMPRESO MONTAGGIO, SMONTAGGIO, DEMOLIZIONE, COLLAUDO, PICCHETTAMENTO, DISINCROSTAZIONE (<i>per le caldaie per termosifoni, vedasi voce 6581; per solo montaggio, smontaggio o demolizione vedasi sottogruppo 317</i>)	V
623	LAVORI IN LAMIERA (<i>latta e lamiera o lamierini di acciaio, rame, zinco, ottone, ecc.</i>).	
6231	Fabbricazione di carrozzerie metalliche per autoveicoli	III
6232	Riparazione di carrozzerie metalliche per autoveicoli	II
6233	Produzione, generalmente in serie, di tubi, canali, cassette, scatole, insegne, veneziane, ecc.; stampaggio di lamiera in genere	IV
6234	Produzione, non in serie, di tubi, canali, cassette, insegne, ecc., con eventuale messa in opera	VI
6235	Produzione di arnesi e strumenti diversi per agricoltura, per arti o mestieri, per uso domestico, compreso il finimento (<i>stagnatura, nichelatura, verniciatura, pulitura in genere</i>) di essi	IV
6236	Oggetti diversi di metallo tranciato e modellato (<i>molle per busti, guarnizioni in genere, chincaglierie, giocattoli, scatolette, foglie, fiori e ornamenti in genere, penne e portapenne, cornici stampate, cerniere, forme, capsule metalliche per bottiglie, pettini per tessitura, chiusure lampo, ecc.</i>)	III

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
<p>624</p> <p>6241</p> <p>6242</p> <p>6243</p> <p>6244</p> <p>6245</p>	<p>LAVORI IN FILO METALLICO E PRODUZIONE DI TUBI IN NASTRO.</p> <p>Fabbricazione di cavi e corde metalliche in genere, di cavi e cordoni elettrici nudi e rivestiti, di corde armoniche, di elettrodi per saldatura</p> <p>Tele e reti metalliche</p> <p>Guarnizioni per carde</p> <p>Produzione di tubi flessibili in nastro metallico e lavori consimili in nastro metallico</p> <p>Minuteria fabbricata con filo metallico (<i>aghi, spilli, forcine, punte, ami da pesca, anelli, catenelle, licci per tessitura, fusti per ombrelli e per cappelli, molle per pagliericci elastici, uncinetti, ferri da calza, fibbie, ecc.</i>)</p>	<p></p> <p>III</p> <p>IV</p> <p>II</p> <p>IV</p> <p>III</p>
<p>625</p>	<p>LAVORI TORNITI.</p> <p>Tornitura e trapanatura (<i>produzione di assi, alberi, cuscinetti a sfere o a rulli, rubinetteria, canne per armi da fuoco, ecc.</i>), compresi i lavori eventuali di fusione e di finimento degli oggetti</p>	<p>III</p>
<p>626</p> <p>6261</p> <p>6262</p>	<p>LAVORAZIONE DI METALLI PREZIOSI E DI IMITAZIONI, COMPRESA LA EVENTUALE FONDERIA.</p> <p>Lavorazione dell'argento (<i>argenterie, posaterie, ecc.</i>)</p> <p>Oreficeria e gioielleria (<i>oggetti in argento, oro, platino, ecc.</i>)</p>	<p></p> <p>II</p> <p>I</p>
<p>627</p> <p>6271</p> <p>6272</p> <p>6273</p> <p>6274</p>	<p>LAVORI IN METALLOPLASTICA.</p> <p>Produzione di piccoli oggetti in metallo non sottospecificati (<i>inclusa la fusione, la torneria, lo stampaggio, l'estrusione, ecc.</i>)</p> <p>Produzione di matrici per stampa fotomeccanica, zincotipia, foto-incisione, stereotipia, ecc.</p> <p>Produzione di monete, medaglie e simili, lavori di incisione, cessellatura, niellatura, ecc.</p> <p>Minuterie di metallo fuso o pressofuso, o da polveri metalliche sinterizzate (<i>caratteri e fregi da stampa, giocattoli, pallini da caccia, piombini da suggello, chincaglierie, piccoli oggetti di arte e per decorazione, chiusure lampo, parti di meccanismi, ecc.</i>)</p>	<p></p> <p>III</p> <p>II</p> <p>II</p> <p>III</p>
<p>628</p> <p>6281</p>	<p>FINIMENTO DI OGGETTI METALLICI.</p> <p>Arrotatura e pulitura (<i>affilatura, molatura, lucidatura, levigatura, smerigliatura</i>)</p>	<p></p> <p>IV</p>

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
6282	Verniciatura dei metalli	V
6283	Smaltatura dei metalli	II
6284	Cromolitografia su metalli	III
629	SALDATURA AUTOGENA E RIDUZIONE DI MATERIALI METALLICI IN ROTTAMI.	
6291	Saldatura autogena (<i>ossidrica, ossiacetilenica, elettrica, ecc.</i>), taglio alla fiamma o all'arco di materiali metallici, escluse le lavorazioni di cui alla voce 6292	VI
6292	Demolizione di strutture metalliche e riduzione di materiali metallici in rottami	IX
63	MACCHINE COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE E MECCANISMI (<i>o di parti di essi non specificamente indicate in altri gruppi</i>) CON EVENTUALE POSA IN OPERA.	
631	MOTORI; MACCHINE ELETTRICHE.	
6311	Motori a combustibili liquidi, a gas, ad aria compressa; motori idraulici e a vento (<i>turbine, ruote idrauliche, aeromotori, ecc.</i>). Motrici a vapore (<i>escluse le ferroviarie, le tramviarie, ecc., per le quali vedasi voce 6414</i>)	III
6312	Motori elettrici, alternatori, dinamo, trasformatori, macchine convertitrici	III
632	MACCHINE OPERATRICI E APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DI TRASPORTO.	
6321	Macchine operatrici (<i>macchine utensili fisse e portatili, macchine da lavoro e macchine speciali per ogni genere di attività industriale o agricola</i>)	III
6322	Macchine da cucire per uso industriale e domestico	II
6323	Apparecchi di sollevamento (<i>ascensori, montacarichi, elevatori, gru, paranchi, argani, carrucole, capre, binde, martini, taglie, ecc.</i>), apparecchi di trasporto (<i>trasportatori a rullo, a nastro, su filo</i>), scale e ponti meccanici (<i>scale aeree, carri ponte e simili</i>)	III
633	ARMI DA FUOCO E STRUMENTI BELLICI.	
6331	Armi portatili (<i>fucili, moschetti, pistole, mitragliatrici portatili, lanciabombe, lanciafiamme, ecc.</i>)	II

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
6332	Artiglierie e armi pesanti (<i>cannoni, obici, mortai, mitragliere per postazioni, ecc.</i>)	II
6333	Torpedini, siluri, gimnoti, missili e simili	III
634	OFFICINE MECCANICHE IN GENERE.	
6341	Officine per costruzione, montaggio, smontaggio e riparazione di macchine e parti di esse, con lavorazioni promiscue che non consentano una netta demarcazione fra i vari rischi o con produzioni in rapporti quantitativi variabili, così da rendere impossibile il riferimento alle altre voci del Gruppo 63	VI
6342	Officine per sole riparazioni o piccole costruzioni	IV
64	MEZZI DI TRASPORTO COSTRUZIONE E RIPARAZIONE.	
641	MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRE.	
6411	Costruzione di autoveicoli e rimorchi (<i>autovetture, autobus, filobus, autocarri, autofurgoni, autocisterne, autotreni, autoarticolati, trattori, carri e rimorchi per autoveicoli, ecc.</i>) e motoveicoli, carrozzerie comprese (<i>per la costruzione delle sole carrozzerie, voce 6231, se metalliche, o voci dei Grandi Gruppi 5 o 2, se in legno od in altri materiali</i>)	II
6412	COSTRUZIONE DI BICICLETTE.	
6413	Riparazione di autoveicoli, motoveicoli (<i>per la riparazione delle sole carrozzerie, v. voce 6232, se metalliche, o voci dei Grandi Gruppi 5 o 2, se in legno od in altri materiali</i>) e biciclette	II
6414	Materiale mobile per ferrovie e tramvie, comprese quelle tipo decauville e quelle aeree (<i>locomotive, locomotori, vagoni, carri, automotrici, lettromotrici, elettrotreni, motrici e rimorchi tramviari, vagonetti, cabine, ecc.</i>), compresa la lavorazione delle parti non metalliche	IV
642	MEZZI DI TRASPORTO PER VIA D'ACQUA: NAVI E IMBARCAZIONI IN METALLO PER TRASPORTI MARITTIMI, FLUVIALI E LACUALI (<i>compresi l'allestimento, la manutenzione, la demolizione e il disarmo di navi: fuori cantiere, in cantiere, in bacini di carenaggio</i>).	
6421	Costruzione di navi con scafo metallico, di imbarcazioni, galleggianti e accessori per la navigazione (<i>gavitelli, boe, ecc.</i>) prevalentemente in metallo, compresi eventuali lavori accessori di riparazione e manutenzione	VI

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
6422	Riparazione di navi, imbarcazioni e galleggianti prevalentemente in metallo, compresi eventuali lavori accessori e di manutenzione	V
6423	Manutenzione di navi (<i>lavori di picchettaggio, coloritura e pulitura</i>)	XI
6424	Demolizione e disarmo di navi	X
643	MEZZI DI TRASPORTO AEREO: COSTRUZIONI AERONAUTICHE PREVALENTEMENTE MECCANICHE (<i>escluso il collaudo in volo degli aerei; per la costruzione dei motori, v. voce 6311</i>)	II
65	STRUMENTI E APPARECCHI DIVERSI COSTRUZIONE E RIPARAZIONE.	
651	MACCHINE DA SCRIVERE, TELESCRIVENTI, CALCOLATRICI, REGISTRATORI DI CASSA, E SIMILI	I
652	OROLOGI DI TUTTI I TIPI (<i>per la posa in opera all'esterno di edifici, v. voce 3114</i>) E MECCANISMI A OROLOGERIA; APPARECCHI E STRUMENTI DI MISURA, ESCLUSI QUELLI OTTICI ED ELETTRICI (<i>bilance in genere, stadere, bilici e accessori, misuratori, registratori e contatori di gas, liquidi, calore, pressione e forze in genere, tachimetri, contachilometri, ecc.</i>); MECCANISMI DISTRIBUTORI (<i>distributori di carburante, distributori a gettone, ecc.</i>)	II
653	STRUMENTI E APPARECCHI SCIENTIFICI (<i>esclusi quelli specificamente previsti in altre voci di questo gruppo</i>): MEDICO-CHIRURGICI, PER LABORATORI DI RICERCA, DI ANALISI, ECC.	II
654	STRUMENTI MUSICALI E ACCESSORI PREVALENTEMENTE IN METALLO	II
655	STRUMENTI OTTICI (<i>occhiali, cannocchiali, binocoli, telescopi, microscopi, tacheometri, teodoliti, lenti montate, ecc.</i>); APPARECCHI FOTOGRAFICI, CINEMATOGRAFICI (<i>da presa e da proiezione</i>) E ALTRI APPARECCHI DA PROIEZIONE	II
656	APPARECCHI E STRUMENTI ELETTRICI, ELETTROMAGNETICI ED ELETTRONICI, ESCLUSI GLI APPARECCHI TERMICI E PER ILLUMINAZIONE PREVISTI AL SOTTOGRUPPO 658 (<i>compreso il montaggio in opera ed esclusi i lavori di installazione di cui al sottogruppo 317</i>).	

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
6561	Apparecchi elettrici ed elettromagnetici (<i>accumulatori, pile, candele per motori, elettrocalamite, magneti, spinterogeni, registratori elettromagnetici, fonografi, suonerie, sirene, ventilatori, aspirapolvere e lucidatrici per uso domestico, apparecchi radiologici, terapeutici, ecc.</i>) comprese le apparecchiature elettriche per gli apparecchi termici di cui alla voce 6581, se costruite separatamente da essi	II
6562	Strumenti di misura e di controllo: apparecchi misuratori, registratori, contatori (<i>voltmetri, amperometri, ohmetri, wattmetri, oscillografi, ecc.</i>)	II
6563	Apparecchiature telefoniche e telegrafiche; apparati trasmettenti e riceventi per radiocomunicazioni, radiodiffusione e televisione; apparati per radiolocalizzazione e radioguida; calcolatrici elettroniche; apparecchiature elettroniche in genere.	II
6564	Valvole termoioniche, tubi catodici, tubi a vuoto o a gas per radiazioni luminose o speciali, insegne luminose, lampadine, ecc.	II
657	APPARECCHI IDRAULICI ED IGIENICI (<i>per impianti per acqua potabile, per bagni, latrine, fontane o fontanelle, acquai, lavatoi, lavabi, ecc.</i>) ESCLUSA LA RUBINETTERIA, PER LA QUALE V. SOTTOGRUPPO 625	IV
658	APPARECCHI TERMICI E PER ILLUMINAZIONE.	
6581	Apparecchi termici (<i>caldaie e radiatori per impianti di riscaldamento, condizionatori d'aria, frigoriferi, stufe, cucine economiche, forni, fornelli, macchine per caffè espresso, scaldabagni, essiccatoi, ecc.</i>)	III
6582	Apparecchi per illuminazione (<i>fari, fanali, lanterne, ecc.</i>)	II
659	STRUMENTI, APPARECCHI ED APPARATI DIVERSI, PREVALENTEMENTE METALLICI, NON COMPRESI NEI SOTTOGRUPPI PRECEDENTI, OPPURE FABBRICATI PROMISCUAMENTE SENZA NETTA DEMARCAZIONE FRA I VARI RISCHI O IN RAPPORTI QUANTITATIVI VARIABILI, COSÌ DA RENDERE IMPOSSIBILE IL RIFERIMENTO ALLE VOCI DEI SOTTOGRUPPI PRECEDENTI.	II

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GRANDE GRUPPO 7

MINERARIA - MINERALURGIA E LAVORI COMPLEMENTARI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
71	MINERARIA RICERCA ED ESTRAZIONE DI MINERALI E ROCCE: LAVORI DI COLTIVAZIONE, GRANDI PREPARAZIONI E MANUTENZIONE DI MINIERE E CAVE, IVI COMPRESI QUELLI NEGLI EVENTUALI IMPIANTI ANNESSI DI ARRICCHIMENTO E DI FRANTUMAZIONE, MACINAZIONE, LAVATURA, ECC., E QUELLI PER LA MANUTENZIONE E LA SORVEGLIANZA DELLE MINIERE INATTIVE.	
711	PROSPEZIONI GEOLOGICHE, GEOFISICHE E RICERCHE MINERARIE (<i>gallerie, trincee e pozzetti di ricerca, sondaggi e trivellazioni per ricerche geognostiche</i>).	
7111	Ricerche minerarie e prospezioni geofisiche con metodi « sismici »; carotaggi geofisici	IX
7112	Prospezioni geologiche; prospezioni geofisiche con metodi gravimetrici, magnetometrici, geoelettrici e simili	IV
712	MINIERE DI MINERALI METALLIFERI, COMPRESO L'EVENTUALE TRATTAMENTO PER IL RICAVO DEI METALLI (<i>per il solo ricavo dei metalli, vedi voci 6111 e 6121</i>).	
7121	Minerali metalliferi in genere, non specificati in altre voci di questo sottogruppo (<i>argento, arsenico, piriti arsenicali, cobalto, berillio, molibdeno, nichel, oro, quarzo aurifero, piriti aurifere, tungsteno, scheelite, stagno, ecc.</i>)	VIII
7122	Minerali radioattivi	VI
7123	Minerali di alluminio	IX
7124	Minerali di antimonio	III
7125	Minerali di manganese, di mercurio o di rame	VI
7126	Minerali di ferro	VI
7127	Minerali di piombo e zinco (<i>anche argentiferi</i>)	IV
713	MINIERE E CAVE DI COMBUSTIBILI FOSSILI O DI ALTRE MATERIE CARBONIOSE.	
7131	Miniere di antracite o litantrace; miniere di lignite in sotterraneo	IX

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
7132	Miniere e cave di altre materie carboniose (<i>grafite, asfalti, bitume, torba</i>)	VI
7133	Cave di lignite a cielo aperto	VI
714	MINIERE DI ZOLFO, COMPRESO IL TRATTAMENTO DEL MINERALE ESTRATTO (<i>sterri</i>) PER LA PRODUZIONE DI ZOLFO GREZZO FUSO O DI CONCENTRATI ZOLFIFERI	XIII
715	MINIERE E CAVE DI SALGEMMA, SALI POTASSICI, ROCCE FOSFATICHE; SALINE.	
7151	Miniere e cave di salgemma, sali potassici, rocce fosfatice (<i>escluse quelle coltivate con i metodi speciali di cui alla voce 7162</i>)	VI
7152	Saline	VI
716	MINIERE COLTIVATE CON METODI SPECIALI.	
7161	Idrocarburi (<i>metano, petrolio, ecc.</i>)	IV
7162	Coltivazioni di giacimenti salini con trivellazioni; sfruttamento di sorgenti di acido borico (<i>soffioni, lagoni</i>); captazione di vapori d'acqua e di energie endogene	III
717	MINIERE E CAVE DI MINERALI NON METALLIFERI (<i>amianto, barite, fluorite, talco, steatite, magnesite, dolomite, giobertite, ecc.</i>)	V
718	CAVE DI ROCCE DISAGGREGATE.	
7181	Cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti: arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli	X
7182	Cave di argilla	VI
719	CAVE DI ROCCE COMPATTE.	
7191	Cave di rocce (<i>anche se di tipo menzionato nelle successive voci 7193, 7194, 7195</i>), coltivate con impiego di esplosivi o eventualmente con altri mezzi, per produzione di pietrame, pietrischi, pietre da costruzione, per uso edilizio o industriale	XIII
7192	Cave di pietre e conglomerati vulcanici (<i>lava, tufo vulcanico, trachite, pomice, basalto, selce, leucitite, pozzolana compatta, ecc.</i>), coltivate con impiego di esplosivi o eventualmente con altri mezzi, per produzione di pietrame, pietrischi, pietre da costruzione, per uso edilizio o industriale	XII

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
7193	Cave di rocce compatte (<i>graniti, sieniti, porfidi, gneiss, scisti - ardesia e lavagna, bevola, scrizzo, quarzite - arenarie - grès, macigno, molasse</i>) - coltivate con impiego di esplosivi, per il ricavo di blocchi	XI
7194	Cave di rocce compatte (<i>conglomerati comuni - brecce non marmoree, puddinghe, ceppi e calcari stalattitici non marmorei - alabastri, tufi calcarei o vulcanici</i>), coltivate con impianti di filo elicoidale, macchine tagliatrici o metodi affini (<i>compreso l'impiego di esplosivi effettuato solo in funzione dei metodi di coltivazione specificati</i>), per il ricavo di blocchi	XI
7195	Cave di marmo o di pietre calcaree similari, di travertini, di brecce e stalattiti marmoree, di serpentini, coltivate con impianti di filo elicoidale, macchine tagliatrici o metodi affini (<i>compreso l'impiego di esplosivi effettuato solo in funzione dei metodi di coltivazione specificati</i>), per il ricavo di blocchi	XI
7196	Cave e miniere di pietre da calce, da cemento o da gesso	XI
72	MINERALOGIA: TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI MATERIALI DESTINATI ALLA INDUSTRIA (esclusa la metallurgia di cui ai Gruppi 61 e 71).	
721	PRODUZIONE DI MASTICE D'ASFALTO, ASFALTI COLATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI, EMULSIONI BITUMINOSE, CARTONFELTRI BITUMATI, ECC. (<i>per l'applicazione, vedi il Grande Gruppo 3</i>)	VIII
722	PRODUZIONE DI CALCE, DI CEMENTO E DI GESSO	VII
723	RAFFINAZIONE DELLO ZOLFO (<i>compresa la sublimazione</i>)	VI
73	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI DELLE INDUSTRIE MINERALURGICHE	
731	LAVORAZIONE DI ROCCE E MINERALI CON AZIONE MECCANICA (<i>solo esercizio di impianti a sè stanti. Per gli impianti annessi a miniere, cave o cantieri edili, stradali, ecc., v. rispettivamente voci del Gruppo 71 o del Grande Gruppo 3</i>).	
7311	Frantumazione, granulazione, vagliatura di rocce, minerali, ghiaie, ecc. per produzione di breccia, pietrisco, pietrischetto e simili; lavatura e lavorazione di sabbie, argille e terre	XI
7312	Macinazione e ventilazione di rocce, minerali, ecc.	VI

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
732	LAVORAZIONE DI MARMI E PIETRE ORNAMENTALI AFFINI, DI PIETRE MOLARI, ECC.	
7321	Segatura e lavorazione con impiego di seghe multilame, con impianti di filo elicoidale, con macchine fresatrici, levigatrici, lucidatrici, tornitrici, ecc.	VI
7322	Lavori di marmorai o scalpellino	V
7323	Lavorazione di pietre preziose e fini (<i>per gioielleria, orologeria, ecc.</i>)	I
733	FABBRICAZIONE DI MATERIALI AGGLOMERATI.	
7331	Produzione di manufatti, per l'industria edilizia o per altri usi, con materiali agglomerati con leganti minerali (<i>esclusi quelli agglomerati con i leganti di cui al sottogruppo 721</i>), compresa l'eventuale fabbricazione di armature metalliche (<i>pietre artificiali, marmette, vasi e vasche, gradini, travi, pali, tubi, lastre ed elementi di vario tipo in eternit, popolit, ecc.: in genere elementi strutturali e decorativi</i>)	IV
7332	Produzione di mole e abrasivi rigidi (<i>a impasto ceramico, a cemento magnesiaco, a legante sintetico</i>), di tele, di nastri, di carte e di paste abrasive	III
7333	Agglomerazione di combustibili fossili o altre sostanze carboniose (<i>quadrelli di carbone e di torba, elettrodi per pile voltaiche, per lampade ad arco, per bagni elettrolitici, per forni elettrici, elementi in grafite per reattori nucleari, ecc.</i>)	V
734	FABBRICAZIONE DI MATERIALI CON TRATTAMENTO IN FORNACI.	
7341	Ceramiche (<i>terrecotte, maioliche, terraglie, grès, porcellane e affini</i>)	II
7342	Laterizi comuni e speciali, a mano e a macchina (<i>compreso l'eventuale esercizio di cave annesse</i>)	V
7343	Materiali refrattari in genere	IV
735	PRODUZIONE E LAVORAZIONE DEL VETRO, COMPRESA L'EVENTUALE POSA IN OPERA.	
7351	Produzione di lastre	V
7352	Produzione a macchina di vetreria comune, di vetri tecnici per ottica e per laboratorio (<i>articoli da tavola, da laboratorio, da toletta, da illuminazione, recipienti in genere, isolatori, ecc.</i>), di lana di vetro, di scorie, di rocce	III

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
7353	Produzione a mano e a soffio di vetreria comune e di vetri tecnici per ottica e per laboratorio (<i>articoli da tavola, da laboratorio, da toletta, da illuminazione, recipienti in genere, isolatori, eccetera</i>)	III
7354	Produzione artistica del vetro; conterie; tessere per mosaico vetroso	II
7355	Seconda lavorazione del vetro piano (<i>molatura, smerigliatura, sabbiatura, decorazione, argentatura, ecc.</i>); vetrai	III
7356	Seconda lavorazione del vetro cavo (<i>fabbricazione di fiale, siringhe, termometri, apparecchi scientifici; decorazione, ecc.</i>)	II

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GRANDE GRUPPO 8

TESSILE E ABBIGLIAMENTO

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
81	TESSILE LAVORAZIONE DELLE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI (<i>vegetali: cotone, lino, canapa, juta, sisal, cocco, paglia, ecc.; animali: lana, seta, pelo di coniglio, di capra, di cammello, di cavallo, ecc.; minerali: amianto, filati metallici, ecc.; artificiali: vetro, carta, lana artificiale, raion, nailon, lilion, ortalion, perlon, ecc.</i>).	
811	PREPARAZIONE DELLE FIBRE TESSILI (<i>prima lavorazione industriale, escluse le operazioni di carattere agricolo e la fabbricazione delle fibre artificiali e minerali. Per queste ultime vedere rispettivamente i Grandi Gruppi 2, 6 o 7</i>).	
8111	Macerazione, stigliatura, scotolatura industriali della canapa, del lino, della juta, del sisal e delle fibre simili	VI
8112	Rigenerazione di lana, cotone e altre fibre tessili da stracci o ritagli di tessuti (<i>cernita, carbonizzazione, battitura, lavaggio, stracciatura, sfilacciatura, asciugatura, tintura</i>)	VI
8113	Cardatura di fibre tessili e cascami (<i>apertura, battitura, lavaggio, cardatura, produzione di ovatte</i>)	IV
8114	Pettinatura di fibre tessili (<i>apertura, battitura, lavaggio, cardatura, ammorbidatura, pettinatura, produzione di stoppe</i>)	III
8115	Lavaggio della lana (<i>lavaggio a fondo, asciugamento ed operazioni accessorie</i>)	II
812	FILATURA E RITORCITURA.	
8121	Trattura della seta (<i>filande</i>)	I
8122	Filatura della seta (<i>filatoi</i>) e dei suoi cascami (<i>incannatura, straccannatura, binatura, torcitura, ritorcitura della seta; macerazione, lavatura, battitura, pettinatura, filatura, ritorcitura dei cascami; finissaggio dei filati</i>). Torcitura e ritorcitura di filati in genere: stabilimenti che effettuano solamente torcitura, ritorcitura ed operazioni accessorie (<i>incannatura, binatura</i>)	I
8123	Filatura e ritorcitura di fibre tessili e cascami in genere (<i>esclusa la seta</i>), comprese le operazioni preparatorie (<i>cardatura e pettinatura</i>) e il finissaggio dei filati	II

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
8124	Corderie (<i>fabbricazione di corde: gomene, cavi comuni, funi, ecc.; fabbricazione di reti per usi diversi: caccia, pesca, sport, ecc.</i>) con esclusione della lavorazione con materiali metallici, per la quale v. sottogruppo 624)	III
813	TESSITURA (<i>fabbricazione di tessuti, di articoli a intreccio e di feltri</i>): STABILIMENTI CHE EFFETTUANO LA SOLA TESSITURA, COMPRESSE LE OPERAZIONI PREPARATORIE PER LA TESSITURA.	
8131	Tessuti in pezza (<i>per abbigliamento, per arredamento, artistici, industriali, ecc.</i>), coperte e tappeti, con operazioni di finissaggio dei tessuti effettuate nello stesso stabilimento	II
8132	Tessuti in pezza (<i>per abbigliamento, per arredamento, artistici, industriali, ecc.</i>), coperte e tappeti, con esclusione di qualsiasi operazione di finissaggio dei tessuti	I
8133	Tessuti e articoli diversi a maglia, a intreccio, ricamati (<i>tessuti a maglia, maglierie, tessuti tubolari, calze, guanti, scialli, nastri, spinette, passamani, cordoncini, trecce, cinghie, stringhe, lucignoli, licci per tessitura, involucri tessili per fili di gomma o di metallo, tessuti elastici, merletti, pizzi, tulli, retine, galloni, guarnizioni, frange, ricami, ciniglie, ecc.</i>)	I
8134	Feltri di fibre animali o vegetali (<i>produzioni di feltri e confezione di articoli</i>), esclusi i feltri tessuti, per i quali v. voce 8131 o 8132, e quelli per cappelli, per i quali v. sottogruppo 823	IV
814	FINISSAGGIO DI FILATI E DI TESSUTI (<i>lavatura, sbianca, mercerizzazione, appretto, tintura, stampa, bruciatura del pelo, lucidatura, decatissaggio, follatura, garzatura, cimatura, calandratatura, ratinatura, trattamenti antipiega, di irrestringibilità, di impermeabilizzazione, per effetti particolari, ecc.</i>), COMPRESA LA INCHIOSTRATURA E BOBINATURA DI NASTRI PER MACCHINE DA SCRIVERE. PER LA SOLA IMPERMEABILIZZAZIONE, V. VOCI 2197 E 2198	II
815	PREPARAZIONE, FILATURA, TESSITURA E FINISSAGGIO: STABILIMENTI CHE EFFETTUANO LA LAVORAZIONE COMPLETA DI FIBRE TESSILI NATURALI	I
82	ABBIGLIAMENTO - CONFEZIONE - PULITURA DI TESSUTI	
821	CONFEZIONE CON TESSUTI, PELLI E SIMILARI, DI ABITI, SOPRABITI, PELLICCE, IMPERMEABILI, DI GUARNIZIONI E ACCESSORI PER DETTI, DI BIANCHERIA, MAGLIE, BUSTI, GUANTI, BORSE, CRAVATTE, GHETTE, BERRETTI, GIOCATTOLI, SACCHI, TELONI, TENDE PER CAMPEGGI, VELE, BENDAGGI, ECC.; RAMMENDI; RICOPERTURA DI OMBRELLI; RIVESTIMENTO DI BOTTONI, FIBBIE, ECC.	I

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
822	CONFEZIONE DI CALZATURE CON QUALSIASI MATERIALE (<i>cuoio, tessuti, feltro, paglia, gomma, materie plastiche, ecc.</i>) ANCHE USATO PROMISCUAMENTE (<i>esclusi i casi in cui si effettua anche la lavorazione della gomma o delle altre materie plastiche, per i quali v. voce 2197 o 2198</i>).	I
823	PREPARAZIONE DEL PELO PER CAPPELLI; PRODUZIONE DI FELTRO PER CAPPELLI; PRODUZIONE DI CAPPELLI DI FELTRO E DI TESSUTO, E DI FUSTI DI CAPPELLI DA DONNA FATTI CON DETTE MATERIE (<i>per i fusti fatti con filo metallico o con altri materiali, v. voci specifiche</i>)	II
824	BOTTONI, FIBBIE, FERMAGLI, SPILLONI ED ALTRI ACCESSORI PER ABBIGLIAMENTO, LAVORATI CON QUALSIASI MATERIALE, ANCHE PROMISCUAMENTE (<i>esclusi quelli interamente metallici, per i quali v. voci 6236, 6245 e sottogruppi 626, 627</i>)	II
825	LAVORI DA TAPPEZZIERE E DA MATERASSAIO, COMPRESA LA IMBOTTITURA E COPERTURA CON STOFFE, PELLI E SIMILARI, DI POLTRONE, SEDIE, MOBILI, ECC.	III
826	PULITURA IN GENERE (<i>di indumenti, biancheria, lana da materassi, tappeti, ecc.</i>): LAVANDERIE, TINTORIE, STIRERIE	II

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GRANDE GRUPPO 9

TRASPORTO - CARICO E SCARICO - DEPOSITI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
91	TRASPORTI	
911	TRASPORTI TERRESTRI SU GUIDA.	
9111	Ferrovie di ogni tipo di scartamento o di sistema di trazione o di mezzi di aderenza (<i>ferrovie, funicolari, metropolitane, ecc.</i>) per trasporto di persone e di merci, compresi i servizi sui treni (<i>di ristorante, di letto, di assistenza, ecc.</i>); funivie	II
9112	Tramvie ed ascensori di servizio pubblico, comprese le officine di riparazione per l'ordinaria manutenzione	II
9113	Esercizio di macchine e di apparecchi di sollevamento: ascensori d'uso privato, montacarichi, gru, argani e simili	IV
9114	Teleferiche (<i>per le funivie, v. voce 9111</i>).	IX
912	TRASPORTI TERRESTRI NON SU GUIDA, COMPRESSE LE RIMESSE E LE OFFICINE PER LE RIPARAZIONI E PER LA MANUTENZIONE.	
9121	Autotreni ed autoarticolati per trasporto merci	IX
9122	Autoveicoli per trasporto di merci, con le eventuali operazioni accessorie di carico e scarico	VII
9123	Servizi pubblici di linea urbani per trasporto di persone, effettuati con autoveicoli, filoveicoli e rimorchi	IV
9124	Servizi pubblici di linea e fuori linea extraurbani per trasporto di persone, effettuati con autoveicoli, filoveicoli e rimorchi	IV
9125	Servizio di noleggio e da piazza	V
9126	Trasporto mediante trazione animale o someggio, compreso il carico e scarico (<i>barrocciai, vetturini, ecc.</i>)	VIII
9127	Trasporti mediante slitte o lizzatura	XI
913	TRASPORTI PER VIE D'ACQUA INTERNE (<i>lagune, laghi, fiumi, canali, ecc.</i>) CON NAVI E IMBARCAZIONI DI OGNI TIPO, COMPRESSE LE OFFICINE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E I SERVIZI A BORDO (<i>di ristorante, di cabine, di assistenza, ecc.</i>), ESCLUSE LE ATTIVITÀ CANTIERISTICHE, DI CUI AL SOTTOGRUPPO 642	III

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
914	ESERCIZI DI BACINI DI CARENAGGIO; RECUPERO DI NAVI; LAVORI SUBACQUEI.	
9141	Bacini di carenaggio	III
9142	Recupero di navi e lavori subacquei in genere	XI
915	TRASPORTI AEREI CON ELICOTTERI	V
916	ESERCIZIO DEGLI AEROPORTI ED ELIPORTI	III
92	CARICO, SCARICO, TRASPORTO A BRACCIA DI MERCI E MATERIALI	
921	CARICO, SCARICO, TRASPORTO NELLE STAZIONI E NEGLI AEROPORTI.	
9211	Carico, scarico, trasporto di bagagli	III
9212	Carico, scarico, trasporto di qualunque merce	V
922	CARICO, SCARICO, TRASPORTO NEI PORTI E A BORDO DELLE NAVI (<i>sottobordo, con chiatte o dalla banchina; a bordo, stivaggio o distivaggio</i>)	VIII
923	CARICO, SCARICO, TRASPORTO NEI CASI NON PREVISTI NEI SOTTOGRUPPI PRECEDENTI.	
9231	Carico, scarico, trasporto di ortofrutticoli	III
9232	Carico, scarico, trasporto di qualunque merce	VIII
93	DEPOSITI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DEPOSITO CON LE SOLE LAVORAZIONI AD ESSA STRETTAMENTE INERENTI (<i>manipolazione, miscelazione, travaso, imbottigliamento, insaccatura, imballaggio, pesatura, ecc.</i>). PER I DEPOSITI NEI QUALI SI ESPLICHIANO ANCHE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E DI TRASFORMAZIONE, FARE RIFERIMENTO ALLE VOCI RELATIVE.	
931	DEPOSITI DI MATERIALE PERICOLOSI O PESANTI.	
9311	Depositi di esplosivi	V
9312	Depositi di infiammabili e gas compressi, liquefatti o disciolti	IV
9313	Depositi di materiali pesanti o di difficile manipolazione (<i>ferro, legname, ecc.</i>)	IV

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFI- CAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
932	DEPOSITI DI MATERIALI E DI MERCI VARIE.	
9321	Depositi con attrezzature meccaniche fisse	III
9322	Depositi con attrezzature di impianto per la conservazione, la ma- nipolazione, la cernita e l'imballaggio di prodotti ortofrut- ticoli	II
9323	Depositi con sole attrezzature meccaniche mobili	III
9324	Depositi senza attrezzature meccaniche	II
9325	Depositi di fibre tessili, cascami, filati, tessuti, stracci	I
933	AUTORIMESSE E DISTRIBUTORI.	
9331	Autorimesse e stazioni di servizio (<i>compresi gli eventuali distri- butori di carburante e di olii minerali</i>)	III
9332	Distributori di carburante e di olii minerali	II

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GRANDE GRUPPO O

VARIE

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
01	ESERCIZI	
011	ALBERGHI, COLLEGI, ISTITUTI E SIMILI.	
0111	Alberghi di lusso e di 1 ^a categoria	I
0112	Alberghi di 2 ^a , 3 ^a e 4 ^a categoria, locande, pensioni, alberghi diurni bagni pubblici a vasca e a doccia, ospizi, orfanotrofi, brefotrofi, istituti di correzione e di rieducazione, collegi, ecc. .	I
012	STABILIMENTI BALNEARI SU MARE, LAGO O FIUME (<i>compreso il salvataggio dei bagnanti</i>).	III
013	PUBBLICI ESERCIZI.	
0131	Ristoranti, trattorie, rosticcerie, friggitorie	I
0132	Spacci di bevande e di dolci, birrerie, bottiglierie, osterie, bar, caffè, ecc., compresa l'eventuale fabbricazione di pasticceria e gelati per la vendita diretta al pubblico (<i>per la sola fabbricazione delle bevande, dei dolci e dei gelati, v. voci specifiche</i>); vendita di generi di ristoro nelle stazioni ferroviarie . . .	I
0133	Spacci alimentari: drogherie, salumerie, salsamenterie, rivendite di pane e pasta (<i>anche attigue ai panifici e comunicanti con essi, escluse le lavorazioni previste alla voce 1544</i>), ecc.; rivendite di merci varie	II
0134	Spacci di macelleria (<i>esclusa la mattazione</i>)	II
02	SERVIZI SANITARI E MORTUARI	
021	SERVIZI SANITARI. ASSICURAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE: PERSONALE SANITARIO E ADDETTI AL FUNZIONNAMENTO DEI NORMALI SERVIZI E ALLA ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI (<i>ascensori, lavanderie, cucine, laboratori, impianti sanitari e di riscaldamento, ecc.</i>), CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE CHE EVENTUALMENTE SVOLGA ALTRE ATTIVITÀ O SIA ADDETTO A LAVORAZIONI SVOLTE A SCOPO RIEDUCATIVO, PER IL QUALE VEDERE LE VOCI SPECIFICHE.	
0211	Ospedali, cliniche, case di cura, di salute, di maternità, sanatori, lazzaretti stabilimenti di bagni termali, idroterapici, idropinici, gabinetti per cure fisiche, dispensari, ambulatori medici, ecc.	II

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
0212	Soccorso d'urgenza e trasporto di malati (<i>Croce Rossa, Croce Verde e simili; soccorso ai naufraghi</i>)	IV
0213	Sterilizzazione, disinfezione, disinfestazione (<i>di acque, ambienti, navi, indumenti, oggetti, ecc.</i>)	IV
0214	Gabinetti radiologici	II
0215	Manicomi	II
022	SERVIZI MORTUARI.	
0221	Servizi dei cimiteri (<i>becchini, camere mortuarie, forni crematori, ecc.</i>)	II
0222	Imprese di pompe funebri (<i>per trasporti extraurbani fare riferimento alla voce 9122</i>)	V
03	SERVIZI DI PULITURA	
031	PULITURA DI FABBRICATI: PULITURA E LUCIDATURA DI PAVIMENTI, LAVATURA DI VETRI, INSEGNE E SIMILI, PULITURA DI CAMINI E CANNE FUMARIE (<i>spazzacamini</i>), SPOLVERATURA, RASCHIATURA, PULITURA IN GENERE DI MURI E DI MONUMENTI, SGOMBERO DELLA NEVE DAI TETTI.	III
032	VUOTATURA DEI POZZI NERI (<i>compreso il trasporto del bottino</i>) E PULITURA DI FOGNE	V
033	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA: PULITURA DI STRADE E PIAZZE, SPAZZATURA DI IMMONDIZIE, MOTA E NEVE, LAVATURA E INNAFFIAMENTO, RITIRO DEI RIFIUTI DAGLI STABILI, COMPRESI IL TRASPORTO, LA CERNITA E L'UTILIZZAZIONE O DISTRUZIONE.	III
034	SERVIZI DI PULITURA NELLE STAZIONI E NEI PARCHI FERROVIARI (<i>compresa la pulitura del materiale mobile</i>).	III
04	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	
041	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E DI SICUREZZA.	
0411	Vigili del fuoco (<i>estinzione degli incendi, servizi di salvataggio, soccorsi di urgenza, ecc.</i>), comprese le istruzioni e le esercitazioni	II
0412	Guardie di sicurezza e giurate in genere (<i>notturme, investigative, daziarie — compresa la bollatura di carni macellate —, ecc.</i>)	III
0413	Guardie forestali o campestri, guardiacaccia, guardiapescia	VII

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
0414	Guardiani nei cantieri e stabilimenti industriali, agli scali e depositi, al trasporto di materiale in genere, alle autorimesse e ai posteggi di autoveicoli	IV
0415	Guardiani nei porti (<i>scali, moli, navi, galleggianti in genere</i>) e di fari; custodi e sorveglianti ad opere idrauliche (<i>addetti alle chiuse o pescaie, ai ponti girevoli, alla custodia delle rive e degli argini dei fiumi, torrenti, canali, ecc.</i>)	III
0416	Guardiani delle polveriere e dei depositi di aggressivi chimici	IX
0417	Accalappiacani e addetti alla protezione animali	III
0418	Assuntorie ferroviarie (<i>personale dipendente dalle assuntorie per servizi di stazione, posa petardi, ai passaggi a livello, di accudienza segnali, sorveglianza punti speciali, custodia e sorveglianza impianti elettrici, accudienza dormitori e bagni, ecc.</i>)	I
05	SPETTACOLI PUBBLICI, MOSTRE	
051	SPETTACOLI PUBBLICI: TEATRI, CINEMATOGRAFI (<i>sale di proiezione</i>), COMPRESA L'EVENTUALE ATTIVITÀ DI AVANSPETTACOLO, CARRI DI TESPI E SIMILI; CIRCHI E SERRAGLI	II
052	MOSTRE. ESPOSIZIONI FISSE: INDUSTRIALI, D'ARTE, ECC. (<i>personale di sorveglianza e di servizio</i>). ESPOSIZIONI MOBILI (<i>compreso il personale addetto al trasporto</i>). GIARDINI ZOOLOGICI (<i>tutto il personale, compreso quello addetto alla custodia e al trasporto degli animali</i>)	IV
053	PIROTECNIA (<i>compreso il montaggio dei parchi e l'accensione</i>) E LAVORI DI ADDOBBO E DECORAZIONE PER CERIMONIE, FESTE, SPETTACOLI PUBBLICI (<i>addobbo di chiese, case, strade, galleggianti, ecc.; allestimento di luminarie, di castelli per fuochi artificiali e simili</i>)	XIII
06	CINEMATOGRAFIA E RADIOTELEVISIONE	
061	INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA.	
0611	Stabilimenti di produzione; teatri di posa; noleggio di mezzi tecnici	III
0612	Stabilimenti di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche	II
0613	Stabilimenti di doppiaggio, sincronizzazione e registrazione sonora; case di distribuzione di films	II
062	STUDI RADIOTELEVISIVI (<i>per il personale delle stazioni di trasmissione, v. sottogruppo 413</i>)	III

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	CLASSE
07	ISTITUTI DI RICERCA E ISTITUTI PROFESSIONALI	
071	ISTITUTI SPERIMENTALI E DI RICERCA SCIENTIFICA, ISTITUTI PROFESSIONALI.	
0711	Istituti fisici, chimici, mineralogici, petrografici, elettrotecnici, meccanici, agrari, ecc., attrezzati con reattori nucleari o macchine acceleratrici	VI
0712	Istituti fisici, chimici, mineralogici, petrografici, elettrotecnici, meccanici, agrari, ecc., non attrezzati con reattori nucleari o macchine acceleratrici	III
072	RILIEVI IDROGRAFICI, GEODETICI E TOPOGRAFICI (<i>eseguiti da ingegneri, agronomi, diplomati e assistenti, compresi i canneggiatori, portatori, ecc.</i>)	III
08	SERVIZI VARI E LAVORI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI	
081	SERVIZI VARI.	
0811	Personale di istituti, enti ed uffici in genere (<i>addetti ai centri meccanografici, alla piccola e generica manutenzione, autisti, uscieri, custodi, fattorini, ecc.</i>)	II
0812	Personale di servizio in genere (<i>autisti, inservienti, portieri, sacrestani, campanari, ecc.</i>)	II
082	SERVIZI DI PUBBLICITÀ. AFFISSIONE DI STAMPATI (<i>attacchini</i>), COLLOCAZIONE DI TELE E CARTELLI IN GENERE, ESERCIZIO DI PUBBLICITÀ A MEZZO DI QUADRI LUMINOSI; PORTATORI DI CARTELLI IN LUOGHI PUBBLICI	IV
083	SPORT E DIVERTIMENTI PUBBLICI.	
0831	Stadi e attrezzature sportive (<i>campi per giuoco del calcio, della pallacanestro, del tennis; sferisteri; campi e locali per pattinaggio, tiro a segno, tiro al piattello, tiro al piccione e simili; trampolini da sci, piscine, palestre, velodromi, ciclodromi, ippodromi, cinodromi, ecc.</i>)	V
0832	Parchi di divertimento (<i>giostre, altalene, montagne russe, toboga, grandi ruote, bersagli, ecc.</i>), compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio del materiale	XI
084	BARBIERI, PARRUCCHIERI E SIMILI	I